

LA CONFISCA E IL SEQUESTRO DI PREVENZIONE (*)

di Stefano Finocchiaro

Abstract. *Il contributo analizza gli istituti del sequestro e della confisca di prevenzione (artt. 20 e 24 del c.d. codice antimafia). Viene ricostruita l'origine storica di queste misure patrimoniali e quindi esaminata l'attuale disciplina normativa, di cui vengono messi in luce i principali aspetti critici. Dalle ancora aperte questioni attinenti all'individuazione dei soggetti destinatari del sequestro e della confisca, alla non scontata definizione dell'oggetto di queste misure, fino ai delicati profili processuali e probatori – attinenti anche alla presunzione di origine illecita del patrimonio e alla giustificazione della sua legittima provenienza mediante l'evasione fiscale – e all'applicazione della misura nei confronti di eredi e aventi causa del proposto, nonché alla confisca di prevenzione per equivalente. Viene quindi condotta una breve disamina della giurisprudenza della Corte europea in materia di confisca di prevenzione e svolto un confronto con la misura statunitense della civil forfeiture. Il contributo si sofferma infine sulla questione della natura giuridica della confisca “di prevenzione”, analizzando il diritto (attualmente) vivente, ed esplorando un'alternativa qualificazione della misura in termini non “preventivi” (la prevenzione essendo una delle fondamentali funzioni svolte dalla misura, ma non l'elemento dirimente ai fini dell'individuazione della sua natura), e nemmeno “sanzionatorio-punitivi” (la confisca mirando ad apprendere patrimoni di origine illecita, rendendo il reato economicamente indifferente per il suo autore, e non già ponendo a suo carico un costo ulteriore rispetto all'arricchimento illecito conseguito). Una qualificazione, in ultima analisi, “civile”, in quanto avente nelle regole sul diritto di proprietà la propria ratio e il proprio referente costituzionale (art. 42 Cost.) e sovranazionale (art. 1 Prot. add. CEDU).*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L'origine e l'evoluzione storico-legislativa. – 3. I destinatari della misura. – 4. L'oggetto della confisca e del sequestro. – 4.1. I proventi del reato e la sproporzione patrimoniale. – 4.2. La prova della provenienza illecita dei beni da confiscare e il problema della giustificazione mediante l'evasione tributaria. – 5. Il concetto di disponibilità “allargata” e le ipotesi di intestazione fittizia. – 6. La confisca nei confronti degli eredi o aventi causa. – 7. La confisca per equivalente. – 8. Cenni sulla giurisprudenza europea e su profili di diritto comparato. – 9. La natura giuridica della confisca “di prevenzione”. – 9.1. Lo stato dell'arte. – 9.2. Alcune riflessioni di sintesi: la natura non punitiva (ma “civile”) della confisca di prevenzione.

(*) Il contributo è destinato al volume “La legislazione antimafia”, diretto da Enrico Mezzetti e Luca Luparia. Si ringrazia l'editore Zanichelli per averne consentito la pubblicazione su questa Rivista.

1. Premessa.

La confisca di prevenzione, attualmente disciplinata dall'art. 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia), è una misura ablatoria patrimoniale applicata a prescindere da una previa condanna penale per un determinato reato e che ha ad oggetto beni che risultino essere il frutto di attività illecite o il loro reimpiego, o di cui una persona abbia la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito o all'attività economica svolta, quando il proprietario non sia in grado di giustificarne la legittima provenienza.

La confisca è disposta, in forma diretta o per equivalente, nei confronti di soggetti indiziati di gravi delitti o che si ritiene abbiano genericamente tenuto condotte delittuose, a prescindere dal fatto che essi siano o meno pericolosi nel momento in cui la misura viene applicata, potendo anzi la stessa essere disposta anche nei confronti di terzi, eredi o aventi causa della persona che si era originariamente arricchita in modo illecito.

Il sequestro di prevenzione, disciplinato dall'art. 20 del d.lgs. n. 159 del 2011, è invece un provvedimento cautelare, di carattere provvisorio e strumentale rispetto alla confisca di cui all'art. 24 che verrà applicata con il decreto con cui si conclude il procedimento di prevenzione.

La confisca in esame è stata tradizionalmente qualificata come misura *ante* (o *praeter*) *delictum*, in ragione della sua peculiarità, rappresentata dall'assenza di un previo accertamento della commissione di un reato all'esito di un processo penale; accertamento che è invece richiesto ai fini dell'applicazione delle confische penali qualificate come misure di sicurezza patrimoniali, rispetto alle quali l'istituto in esame ha pertanto sempre mantenuto uno statuto autonomo, sia in termini di disciplina legislativa, sostanziale e procedimentale, sia in termini di garanzie costituzionali e convenzionali di riferimento.

Da ciò la particolare ambiguità della natura giuridica della confisca di prevenzione, sulla quale ci soffermeremo di seguito (*infra*, § 9), alla luce di quanto avremo osservato circa l'evoluzione storica dell'istituto (*infra*, § 2) e la disciplina applicativa operante nell'attuale diritto vivente, non solo italiano (*infra*, §§ 3-8).

2. L'origine e l'evoluzione storico-legislativa.

La confisca e il sequestro di prevenzione sono stati introdotti nel nostro ordinamento con la legge 13 settembre 1982, n. 646, c.d. legge Rognoni-La Torre¹, con la

¹ Il testo normativo, alla cui formulazione tecnica sembra abbiano altresì collaborato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, trae origine dalla proposta di legge dell'onorevole La Torre, nonché da due disegni di legge voluti dall'allora ministro dell'interno Virginio Rognoni (d.d.l. n. 2982 del 1981). Il testo fu peraltro immediatamente integrato con due interventi legislativi nell'ottobre e nel dicembre dello stesso anno (leggi n. 726 e n. 936 del 1982).

quale tali misure *patrimoniali* furono innestate nel contesto normativo delle misure di prevenzione *personali*, la cui ben più antica origine può farsi risalire alla legislazione ottocentesca di pubblica sicurezza².

Prima della legge del 1982, durante il regime fascista, alcune misure patrimoniali svincolate da una sentenza di condanna in sede penale erano state utilizzate da parte delle autorità di pubblica sicurezza, ai sensi del T.U. 18 giugno 1931 n. 773, sia per contrastare il brigantaggio, sia per colpire manifestazioni di dissenso politico³.

Nell'ordinamento post-fascista, la confisca prevista dal T.U. del 1931 aveva continuato a trovare applicazione attraverso un mero mutamento della nozione di attività antinazionale⁴, mentre il d.lgs. 27 luglio 1944, n. 159 aveva previsto sia una c.d. avocazione dei profitti di regime, rivolta a tutti i «profitti derivati dalla partecipazione o adesione al regime fascista», sia una forma di confisca, rivolta a coloro che avessero «tradito la patria ponendosi spontaneamente ed attivamente al servizio degli invasori tedeschi»⁵. La natura di questa confisca, che poteva prescindere da una previa condanna penale, si presentò da subito controversa, tanto in dottrina⁶, quanto in giurisprudenza⁷: fu infine la Corte costituzionale ad escluderne la natura penale, riconoscendone la legittimità al metro degli artt. 25 e 27 della Costituzione⁸.

La legge 22 maggio 1975 n. 152, c.d. legge Reale, aveva poi introdotto una forma di *sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni personali*, volta a impedire la libera disponibilità di beni che potessero agevolare l'attività socialmente pericolosa di persone destinatarie di una misura di prevenzione personale: tale misura ebbe tuttavia un ambito applicativo limitato, dal quale restavano esclusi i beni destinati all'attività

² Alle leggi di pubblica sicurezza del 1852 (c.d. legge Galvagno) e del 1865 ha fatto seguito la legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (c.d. legge Tambroni), che ha a lungo disciplinato il sistema delle misure di prevenzione *personali*, quali la motivata diffida, l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio e la sorveglianza speciale con eventuale divieto o obbligo di soggiorno. Con la legge 31 maggio 1965, n. 575, per la prima volta, la sorveglianza speciale venne estesa agli indiziati di appartenere a un'associazione mafiosa, peraltro in un momento storico in cui non si prevedeva ancora il delitto di associazione di tipo mafioso (l'art. 416-bis c.p. verrà infatti introdotto solo nel 1982). La legge 22 maggio 1975 n. 152 estese ulteriormente l'ambito di applicazione delle misure, includendovi in particolare fenomeni eversivi e terroristici.

³ In particolare, il T.U. 18 giugno 1931 n. 773 prevedeva, all'art. 210, che il prefetto potesse disporre con decreto lo scioglimento delle associazioni, degli enti o degli istituti che svolgevano un'attività «contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato» e che, nello stesso decreto, potesse ordinare «la confisca dei beni sociali».

⁴ In questo senso, cfr. FOLIGNO D.A., *Confisca dei beni e avocazione dei profitti di regime*, Milano, 1945, p. 5.

⁵ L'avocazione era disciplinata agli artt. 26 ss. d.lgs. n. 159 del 1944; mentre la confisca era prevista dall'art. 9 del medesimo decreto.

⁶ Sul punto cfr. VASSALLI G., *La confisca dei beni: storia recente e profili dommatici*, Padova, 1951 p. 17 ss.

⁷ In due pronunce del 1945 la Corte di Cassazione qualificò tale confisca come «pena accessoria» (Cass. pen., 19 settembre 1945, *Dizioli*), mentre le Sezioni Unite, l'anno successivo, la qualificarono come «sanzione civile specifica», quindi applicabile anche nel caso di estinzione del reato e della pena (Cass. pen., Sez. Un., 23 novembre 1946, *Ricci*).

⁸ Corte cost., sent 4 giugno 1964, n. 46; cfr. precedentemente, in senso sostanzialmente analogo, Corte cost., sent. 25 maggio 1961, n. 29.

professionale o produttiva⁹. Emerse pertanto l'esigenza di apprestare nuovi e più efficienti strumenti di contrasto economico della criminalità, in particolare di quella di tipo organizzato che, proprio in quegli anni, stava destando un crescente allarme sociale. Esigenza alla quale diede risposta proprio la citata legge Rognoni-La Torre del 1982, che ha sancito la nascita dell'istituto della confisca di prevenzione e del relativo sequestro¹⁰.

Negli anni successivi il legislatore è ripetutamente intervenuto ad integrare la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali, nell'intento di estenderne la portata applicativa e l'efficacia. Oltre ad elaborare una disciplina concernente l'amministrazione dei beni sequestrati e la destinazione dei beni confiscati¹¹, il legislatore ha introdotto la possibilità di disporre il sequestro e la confisca sulla base del requisito della "sproporzione" dei beni rispetto al reddito o all'attività economica¹², e ha ampliato progressivamente il novero dei destinatari della misura, giungendo a includervi non più solamente le fattispecie indiziarie di appartenere ad associazioni mafiose, ma anche le ipotesi di c.d. pericolosità generica (in particolare, soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi o che vivono, anche in parte, con i proventi di attività delittuose) e un numero considerevole di ulteriori reati¹³.

Incisive modifiche al sistema della confisca di prevenzione sono inoltre state apportate dal c.d. pacchetto sicurezza del 2008 e 2009, che ha introdotto, tra l'altro, la confisca di prevenzione per equivalente, una disciplina specifica relative alle ipotesi intestazione fittizia dei beni, e – soprattutto – ha sancito il principio – tuttora vigente –

⁹ Cfr. art. 22 della legge n. 152 del 1975.

¹⁰ Per una ricostruzione storica, si veda anche: BALSAMO A., D'AGOSTINO V., *Inquadramento sistematico ed evoluzione storica delle misure di prevenzione patrimoniali*, in Fiorentin F. (a cura di), *Misure di prevenzione personali e patrimoniali*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 501 ss.

¹¹ Al d.l. 14 giugno 1989, n. 230, conv. con modificazioni nella l. 4 agosto 1989, n. 282, seguirono successivi numerosi interventi in questo senso, tra cui la legge 7 marzo 1996, n. 109, con la quale si ridefinì la procedura di assegnazione e riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alle mafie.

¹² Nella sua formulazione originaria l'art. 2-ter della legge 575/1965 richiedeva, ai fini del sequestro di prevenzione, la sussistenza di «sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati», dai quali si potesse ritenere che i beni dei quali il soggetto risultava disporre, anche indirettamente, «fossero il frutto di attività illecite o ne costituissero il reimpiego». La norma è stata però modificata, e riformulata in maniera tale da far ritenere che la sproporzione assurga a requisito autonomo, dalla legge 24 luglio 1993, n. 256 del 1993. Successivamente l'art. 10 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con la legge 24 luglio 2008, n. 125 ha riproposto la medesima formulazione (non solo ai fini del sequestro, ma anche) ai fini della confisca.

¹³ Tale estensione dell'ambito "soggettivo" di applicazione delle misure di prevenzione è stata operata prima dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 (ad esempio estendendo la misura anche ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni per delinquere finalizzate alla commissione di delitti in materia di sostanze stupefacenti e soggetti indiziati di vivere abitualmente almeno in parte, con il provento dei delitti di estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita o di contrabbando) e poi, soprattutto, ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con la legge 24 luglio 2008, n. 125, che ha tra l'altro aggiunto tra i destinatari della confisca i soggetti indiziati di uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

di *autonomia* delle misure di prevenzione *patrimoniali* da quelle *personali*, prevedendo espressamente la possibilità di una loro applicazione disgiunta¹⁴.

Questo articolato complesso normativo è confluito, con minime modifiche sostanziali, nel d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. codice antimafia)¹⁵, che ha tentato di attribuire maggiore ordine sistematico alla materia e che rappresenta, per come successivamente modificato¹⁶, l'attuale disciplina di riferimento della materia che ci occupa. Disciplina che procederemo ora a esaminare nei suoi aspetti nevralgici, cercando di mettere di volta in volta in luce i profili critici della stessa, come emersi nel diritto vivente.

3. I destinatari della misura.

I soggetti destinatari del sequestro e della confisca di prevenzione sono individuati dall'art. 16 del medesimo decreto, il quale annovera – oltre alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche – i soggetti di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 159 del 2011. Quest'ultimo rinvio interno comporta una sostanziale equiparazione dell'ambito applicativo della confisca e del sequestro di prevenzione a quello della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza; ambito applicativo che comprende dunque sia le fattispecie di c.d. pericolosità generica (indicate all'art. 1, al quale rinvia l'art. 4, lett. c) sia quelle di c.d. pericolosità qualificata (elencate alle ulteriori lettere dell'art. 4). Per una disamina di tali categorie di soggetti rinviamo al capitolo di questo volume in tema di misure personali, limitandoci in questa sede ad un paio di cursorie

¹⁴ Il riferimento è al d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con la legge 24 luglio 2008, n. 125 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94. Sul punto, cfr. CORTESI M. F., *Modifiche al sistema normativo delle misure di prevenzione*, in *Decreto sicurezza: tutte le novità: D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla L. 24 luglio 2008, n. 125*, Ipsoa, 2008; FILIPPI L., CORTESI M. F., *Novità sulle misure di prevenzione*, in AA.VV., *Il decreto sicurezza*, a cura di Scalfati A., Torino, 2008; MAUGERI A.M., *Dalla riforma delle misure di prevenzione patrimoniali alla confisca generale dei beni contro il terrorismo*, in *Il "pacchetto sicurezza" 2009*, Mazza O., Viganò F. (a cura di), Torino, 2009. Nonché, AA.VV., *Le sanzioni patrimoni come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione*, Maugeri A.M. (a cura di), 2008.

¹⁵ Il decreto ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge 13 agosto 2010, n. 136, con cui il legislatore si è fatto carico dell'esigenza di «ricomporre in 'sistema' la disciplina delle misure di prevenzione» (così F. BASILE, *Brevi considerazioni introduttive sulle misure di prevenzione*, in F. Basile (a cura di), *Le misure di prevenzione dopo il c.d. codice antimafia. Aspetti sostanziali e aspetti procedurali*, in *Giurisprudenza italiana*, giugno 2015, p. 1522.

¹⁶ Il "codice antimafia" ha subito varie successive modifiche, prima con il d.lgs. n. 218 del 2012 e poi con la legge n. 228 del 2012. Un ulteriore intervento è stato operato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 (su cui, volendo, per un quadro delle principali novità introdotte, cfr. FINOCCHIARO S., [La riforma del codice antimafia \(e non solo\): uno sguardo d'insieme alle modifiche appena introdotte](#), in questa *Rivista*, fasc. 10/2017, 251 ss.) e – ancor più di recente – da parte del d.l. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2018, n. 132 (su cui, per uno sguardo alle principali modifiche ivi contenute, cfr. MENTASTI G., [Decreto sicurezza: profili penalistici](#), in questa *Rivista*, 25 ottobre 2018).

osservazioni.

i) In primo luogo, preme sottolineare come il novero dei destinatari della misura si sia progressivamente esteso in modo da ricomprendere un vasto ed eterogeneo numero di condotte, non più attinenti esclusivamente alla criminalità organizzata, ma anche a quella comune. Ciò sia come conseguenza dell'ampliarsi dell'elenco di cui all'art. 4 del decreto, sia a causa della funzione di "atipizzatore" svolta dall'art. 1 del decreto. Invero, i concetti di "traffici delittuosi" e di "attività delittuosa" contenuti in quest'ultima disposizione permettono di attribuire rilevanza a tutti i fatti previsti dalla legge come delitto, rispetto ai quali – nonostante i meritori sforzi di "tassativizzazione" condotti, in particolare a seguito della sentenza della Corte Edu *de Tommaso c. Italia*¹⁷, dalla giurisprudenza di legittimità¹⁸ – l'unica opera realmente selezionatrice sembra in ultima analisi svolta dal concetto di «proventi» (che il delitto deve aver prodotto e che devono essere stati impiegati come abituale mezzo di sostentamento da parte del soggetto). Concetto che, tuttavia, compare alla sola lettera "b" della disposizione. Fondati, dunque, ci sembrano i dubbi di costituzionalità di recente sollevati sull'articolo 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 o, quantomeno, sulla disposizione di cui alla lettera "a" della norma: e ciò per contrasto con il principio di legalità, *sub specie* di prevedibilità e tassatività, che ha quale parametro costituzionale l'art. 42 Cost. e, quale riferimento convenzionale, l'art. 1 Prot. add. Cedu (penetrante nell'ordinamento per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost.)¹⁹.

Sul punto peraltro, occorre rilevare come la giurisprudenza abbia tentato di riempire di contenuto il dato normativo in questione anche sotto il profilo probatorio,

¹⁷ C.edu, Grande Camera, sent. 23 febbraio 2017, *de Tommaso c. Italia*, su cui cfr., *ex multis*, MAUGERI A.M., [Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica: la Corte europea condanna l'Italia per la mancanza di qualità della "legge", ma una rondine non fa primavera](#), in questa *Rivista*, 6 marzo 2017; MENDITTO F., [La sentenza de Tommaso c. Italia: verso la piena modernizzazione e la compatibilità convenzionale del sistema della prevenzione](#), in questa *Rivista*, 26 aprile 2017; VIGANÒ F., [La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali](#), in questa *Rivista*, 3 marzo 2017; FINOCCHIARO S., *Le misure di prevenzione italiane sul banco degli imputati a Strasburgo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017/2, p. 881 ss.

¹⁸ Cfr., ad esempio, Cass., sez. II, 4 giugno 2015-dep. 22 giugno 2015, n. 26235, *Friolo*; Cass., sez. I, 24 marzo 2015-dep. 17 luglio 2015, n. 31209, *Scagliarini*; Cass., Sez. VI, 21 settembre 2017-dep. 21 novembre 2017, n. 53003, *D'Alessandro*; e Cass., Sez. V, 6 dicembre 2016-dep. 9 febbraio 2017, n. 6067, *Malara*; Cass., Sez. I, 15 giugno 2017-dep. 9 gennaio 2018, n. 349, *Bosco*; Cass., Sez. II, 19 gennaio 2018-dep. 15 marzo 2018, n. 11846, *Carnovale*; Cass., sez. I, 1 febbraio 2018-dep. 31 maggio 2018, n. 24707, *Oliveri*; Cass., Sez. I, sent. 19 aprile 2018 (dep. 3 ottobre 2018), n. 43826, *Righi*. Sul punto si veda la perspicua analisi svolta da BASILE F., [Tassatività delle norme ricognitive della pericolosità nelle misure di prevenzione: Strasburgo chiama, Roma risponde](#), in questa *Rivista*, 20 luglio 2018; cfr. anche MAGI R., *Sul recupero di tassatività nelle misure di prevenzione personali. Tecniche sostenibili di accertamento della pericolosità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017; LASALVIA F. P., *La prevenzione insostenibile. Scenari post De Tommaso*, in *Arch. pen.* (rivista web), n. 2/2018; MAZZACUVA FR., *La prevenzione sostenibile*, in *Cass. pen.*, 2018, 1017 ss.; PALAZZO F., *Per un ripensamento radicale del sistema di prevenzione ante delictum*, in *Criminalia*, 2018.

¹⁹ Sul punto sono ad oggi pendenti dinanzi alla Corte costituzionale alcune questioni di legittimità vertenti – tra l'altro – su tale aspetto, sollevate dal Tribunale di Padova e dalla Corte d'appello di Napoli, che hanno denunciato l'illegittimità delle norme che annoverano le cosiddette fattispecie di pericolosità generica quale presupposto (non solo della sorveglianza speciale, ma anche) del sequestro e della confisca di prevenzione, in relazione all'art. 42 Cost. e all'art. 1 Prot. add. Cedu.

richiedendo quella che è stata definita in dottrina come “tassatività processuale”²⁰. In particolare, la Cassazione – pur muovendo dal presupposto che «il giudice della misura di prevenzione può ricostruire in via totalmente autonoma gli episodi storici in questione»²¹ – è giunta a concludere che: a) non sono sufficienti meri indizi, perché la locuzione utilizzata va considerata volutamente diversa e più rigorosa di quella utilizzata dall’art. 4 per l’individuazione delle categorie di c.d. pericolosità qualificata (dove si parla di “indiziati”) ²²; b) l’esistenza di una sentenza di proscioglimento nel merito per un determinato fatto impedisce, alla luce anche del disposto dell’art. 28, comma 1, lett. b, che esso possa essere assunto a fondamento della misura²³, salvo alcune ipotesi eccezionali²⁴; c) occorre un “pregresso accertamento in sede penale”, che può discendere da una sentenza di condanna oppure da una sentenza di proscioglimento per prescrizione, amnistia o indulto che contenga in motivazione un accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte di quel soggetto²⁵.

Si apprezza in tal modo un indubbio sforzo interpretativo teso ad assicurare un più rigoroso accertamento dei presupposti della misura e a lasciarsi alle spalle prassi applicative troppo spesso legate a meri e impalpabili sospetti e ad elementi indiziari privi di oggettivo riscontro. Cionondimeno, non può non osservarsi come tale sforzo sia essenzialmente concentrato a definire le modalità di accertamento probatorio dei requisiti della misura, non già a precisare i requisiti stessi. Il che, dunque, potrebbe essere utile al fine di assicurare *lato sensu* proporzione alla misura, in particolare nell’ottica del rispetto del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. e del diritto a un giusto processo ai sensi dell’art. 111 Cost. e 6 Cedu; ma è uno sforzo che, invece, ci sembra difficilmente valorizzabile al fine di far fronte al *deficit* di tassatività *sostanziale* (precisione, determinatezza e prevedibilità), già oggetto di censura da parte della Corte europea, e attualmente al vaglio della Consulta.

ii) In secondo luogo, ci sembra opportuno osservare che, tradizionalmente, la riconducibilità della persona all’interno di una di tali fattispecie – e cioè il fatto che la persona abbia tenuto *in passato* condotte delittuose – viene indicata quale “presupposto

²⁰ BASILE F., [Tassatività delle norme ricognitive della pericolosità nelle misure di prevenzione](#), cit., p. 11.

²¹ Cass., Sez. I, 19 aprile 2018-dep. 3 ottobre 2018, n. 43826, *Righi*.

²² Cass., Sez. VI, 21 settembre 2017-dep. 21 novembre 2017, n. 53003, *D’Alessandro*. Cfr. anche Cass., Sez. I, 19 aprile 2018-dep. 3 ottobre 2018, n. 43826, *Righi*.

²³ Cass., Sez. II, 19 gennaio 2018-dep. 15 marzo 2018, n. 11846, *Carnovale*.

²⁴ Cass., Sez. I, 19 aprile 2018-dep. 3 ottobre 2018, n. 43826, *Righi* indica tre eccezioni, e cioè «1) il segmento fattuale oggetto dell’esito assolutorio del giudizio penale si pone come ingrediente fattuale solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodi storici rimasti confermati (o non presi in esame in sede penale); 2) il giudizio di prevenzione si basa su elementi cognitivi autonomi e diversi rispetto a quelli acquisiti in sede penale; 3) la conformazione legislativa del tipo di pericolosità prevenzionale è descritta in modo sensibilmente diverso rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto del giudizio penale (ipotesi di pericolosità qualificata)».

²⁵ Cass., Sez. VI, 21 settembre 2017-dep. 21 novembre 2017, n. 53003, *D’Alessandro*; Cass., Sez. II, 19 gennaio 2018-dep. 15 marzo 2018), n. 11846, *Carnovale*; Cass., Sez. I, 24 marzo 2015-dep. 17 luglio 2015, n. 31209, *Scagliarini*.

soggettivo” di applicazione della misura. Tale definizione, tuttavia, ci sembra svante nella misura in cui induce a guardare a tale accertamento come a qualcosa che è meramente funzionale a svolgere una preliminare delimitazione “soggettiva” dell’ambito di applicazione della misura²⁶. Al contrario, la dimostrazione – per quanto indiziaria o fondata su “elementi di fatto” – che il soggetto abbia tenuto le condotte indicate dalle norme sopra richiamate ci sembra integrare una vera e propria “fattispecie oggettiva”, da non confondere con l’accertamento della pericolosità soggettiva (peraltro non espressamente richiesta dalla legge per le misure patrimoniali, come si dirà meglio oltre) e da porre al centro del *thema decidendum* (e *probandum*) nel procedimento volto all’adozione della misura. Invero, la dimostrazione di quei fatti – e della correlazione temporale tra essi e l’acquisto dei beni da confiscare²⁷ – risulta essenziale per far funzionare il meccanismo probatorio presuntivo sul quale si fonda l’applicazione della confisca in esame, ossia la presunzione di origine illecita dei beni da confiscare. Sul punto torneremo meglio a breve.

4. L’oggetto della confisca e del sequestro.

L’oggetto della misura ablatoria è individuato, ad opera degli artt. 20 (quanto al sequestro) e 24 (quanto alla confisca) del d.lgs. n. 159 del 2011, nei beni di cui il proposto non è in grado di giustificare la provenienza e di cui risulti avere la disponibilità (a qualsiasi titolo) in *valore sproporzionato* al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica, e di quelli che risultino essere il *frutto o il reimpiego di attività illecite*.

L’accertamento di tali presupposti, all’esito del procedimento di prevenzione, consente l’applicazione della misura ablatoria, così come la dimostrazione del «difetto originario» degli stessi permette – nei casi e nelle forme indicati dall’art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 – di ottenere la revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, che può essere domandata finalizzata alla restituzione dei beni confiscati o di somme di equivalente valore²⁸.

²⁶ Come a dire: *prima* si valuta se la persona è “soggettivamente” un possibile destinatario della misura, e *poi* si accertano i requisiti “oggettivi” della confisca.

²⁷ Sul requisito della correlazione temporale torneremo meglio *infra*, § 4.1.

²⁸ Tra le ipotesi di revocazione *ex* art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, assume particolare rilievo quella di cui al comma 1, lettera *b*), relativa al caso in cui «i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca». Tale norma viene richiamata in giurisprudenza per riconoscere un’ambivalenza degli accertamenti svolti in sede penale e cioè di una loro rilevanza in sede di prevenzione: si è così giunti alla conclusione per cui l’esistenza di una sentenza penale di proscioglimento nel merito per un determinato fatto impedisce che esso possa essere assunto a fondamento della misura, salvo alcune ipotesi eccezionali, che abbiamo già indicato nella precedente nota n. 24. Sul punto cfr. anche MAGI R., *Il sequestro e la confisca di prevenzione*, in *Codice delle confische*, Giuffrè, Milano, 2018, p. 1108 ss.

4.1. I proventi del reato e la sproporzione patrimoniale.

Il concetto di “frutto” di attività illecite allude alle utilità economiche *direttamente* conseguite per effetto della realizzazione della condotta illecita, mentre nella nozione di “reimpiego” vengono fatti rientrare i beni che presentano una correlazione *indiretta* con la condotta criminosa, come, ad esempio, l’impiego in attività imprenditoriali dei vantaggi economici che ne derivano²⁹. La locuzione usata dal legislatore, dunque, viene sostanzialmente a coincidere con la nozione di *provento* del reato, offerta a livello internazionale (ad esempio nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, approvata a Palermo il 16 dicembre 2000³⁰) e sovranazionale (da ultimo, ad esempio, nel Regolamento UE/2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, nel quale si fa riferimento a «ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati, consistente in qualsiasi bene e comprendente successivi reinvestimenti o trasformazioni di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile»).

Tanto l’art. 20, quanto l’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 – come anticipato – fanno tuttavia riferimento anche alla “sproporzione” del valore dei beni rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica del soggetto³¹. Il requisito in esame viene generalmente concepito come pura alternativa rispetto alla prova dell’illecita provenienza, sebbene consti di una dimostrazione solitamente meno onerosa per l’autorità procedente³².

²⁹ Cfr. BALSAMO A., CONTRAFATTO V., NICASTRO G., *Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 114.

³⁰ Sull’importanza, sempre attuale, di tale Convenzione si veda ACCILI SABBATINI M. A., BALSAMO A., [Verso un nuovo ruolo della Convenzione di Palermo nel contrasto alla criminalità transnazionale](#), in questa *Rivista*, fasc. 12/2018, p. 113 ss.

³¹ Il requisito della sproporzione è stato introdotto, in riferimento alla confisca, con il “pacchetto sicurezza” del 2008-2009, mentre, già nel 1993, era previsto per il *sequestro* (v. anche *supra*, nota n. 12). Oggi, anche a seguito degli interventi riformatori della legge 17 ottobre 2017, n. 161, la lettera della norma sul sequestro (art. 20 d.lgs. n. 159 del 2011) non presenta differenze, sotto il profilo in esame, rispetto a quella sulla confisca (art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011): in entrambi i casi è richiesto che il valore dei beni “risulti” sproporzionato e i parametri di riferimento sono sempre il reddito dichiarato o l’attività economica svolta. In questo modo la disciplina della confisca di prevenzione è stata armonizzata con quella della confisca c.d. allargata di cui all’art. 240-*bis* (che, come detto, ha sostituito l’art. 12-*sexies* d.l. 306/1992), ove parimenti la sproporzione figura quale presupposto della misura patrimoniale, peraltro nemmeno posto in alternativa alla prova diretta della provenienza illecita (l’osservazione è svolta anche in Cass. pen., Sez. Un., 26 giugno 2014-dep. 2 febbraio 2015, n. 4880, *Spinelli*).

³² È stato invero criticamente osservato che la dimostrazione che il bene sia di “provenienza illecita” si presenta spesso più ardua rispetto a quella della “sproporzione” patrimoniale, quest’ultimo finendo per essere, in concreto, il principale, se non l’unico, presupposto su cui fondare l’applicazione della confisca di prevenzione, sì da permettere una potenziale estensione della misura ablatoria all’intero patrimonio del proposto, rendendo la confisca sproporzionatamente afflittiva. Cfr. MAUGERI A.M., *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Milano, 2001, p. 528. Si tratta di timore sostanzialmente diffuso in dottrina. Si veda, ad esempio, MANGIONE A., *La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e*

In dottrina è stato tuttavia messo in luce come la sproporzione patrimoniale, potendo avere molteplici spiegazioni eziologiche, sia un dato “neutro”, cioè di per sé inidoneo a provare la provenienza da condotte delittuose³³. Probabilmente per questo motivo in giurisprudenza è stato compiuto uno sforzo di progressiva ‘qualificazione’ di tale requisito, dispiegatosi lungo due principali direttrici.

Anzitutto si è affermato che il giudizio sulla “sproporzione” va condotto non già attraverso una valutazione globale e omnicomprensiva del patrimonio della persona, bensì in relazione a ciascun bene di cui il patrimonio del proposto si compone, facendo riferimento al momento dei singoli acquisti, e dunque al valore dei beni di volta in volta entrati a far parte del patrimonio del soggetto³⁴.

In secondo luogo, è andata consolidandosi, grazie anche all’avallo delle Sezioni Unite *Spinelli*, la tesi della c.d. “correlazione temporale”, e cioè di identità tra il periodo in cui la persona si è manifestata “pericolosa” e il momento in cui il bene risulta essere stato acquistato o comunque confluito nella disponibilità patrimoniale del soggetto³⁵. Sul punto le Sezioni Unite hanno affermato che, «con riferimento alla pericolosità generica, va affermato il principio di diritto secondo cui sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, indipendentemente, dalla persistente pericolosità del soggetto al momento della proposta di prevenzione»³⁶. Siffatta perimetrazione cronologica, hanno osservato

politica criminale, Padova, 2001; cfr. D’ASCOLA V.N., *Il progressivo sdoppiamento della confisca come risposta dell’ordinamento al fatto-reato e come strumento di controllo delle manifestazioni sintomatiche di pericolosità*, in *La giustizia patrimoniale penale*, a cura di BARGI A., CISTERNA A., all’interno di *Diritto e procedura penale*, collana diretta Gaito A., Romano B., Ronco M., Spangher G., I, p. 170.

³³ Al riguardo, si veda: BALSAMO A., CONTRAFATTO V., NICASTRO G., *Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata*, cit.; cfr. MANGIONE A., *La misura di prevenzione patrimoniale*, cit. Sul punto, cfr. anche le osservazioni svolte da MAZZA O., *La decisione di confisca dei beni sequestrati*, in Furfaro S., *Misure di prevenzione*, in *Diritto e procedura penale*, collana diretta da Gaito A., Romano B., Ronco M., Spangher G., 2013, p. 480 ss.

³⁴ In giurisprudenza, cfr. Cass., sez. VI, 17 settembre 2008, n. 37166, e, più di recente, *ex multis*, Cass, sez. I, 11 marzo 2016, n. 27147. Con riferimento alla confisca c.d. allargata, cfr. Cass. pen., Sez. Un., 17 dicembre 2003, n. 920, *Montella*. In dottrina, cfr. ASTARITA S., *Presupposti e tipologia delle misure applicabili*, in Furfaro S., *Misure di prevenzione*, cit., p. 394.

³⁵ Cass. pen., Sez. Un., 26 giugno 2014-dep. 2 febbraio 2015, n. 4880, Pres. Santacroce, Rel. Bruno, Ric. *Spinelli*, con nota – tra gli altri – di MAIELLO V., *La confisca di prevenzione dinanzi alle Sezioni Unite: natura e garanzie*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 722 ss.; e di CISTERNA A., *La confisca emessa nell’ambito del procedimento di prevenzione continua a essere assimilata alle misure di sicurezza*, in *Guida dir.*, n. 18/2015, p. 76; e di MAUGERI A.M., *Una parola definitiva sulla natura della confisca di prevenzione? Dalle Sezioni Unite Spinelli alla sentenza Gogitizde della Corte EDU sul civil forfeiture (in relazione alla confisca di prevenzione)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, p. 945; e di MAZZACUVA FR., [Le Sezioni Unite sulla natura della confisca di prevenzione: un’altra occasione persa per un chiarimento sulle reali finalità della misura](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, n. 4/2015; nonché di DI LELLO FINUOLI M., «Tutto cambia per restare infine uguale». *Le Sezioni Unite confermano la natura preventiva della confisca ante delictum*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 3520 ss.

³⁶ Così, testualmente la sentenza delle Sezioni Unite sopra citata, al § 10 del considerato in diritto. Il riferimento alla non necessaria persistenza della pericolosità fa peraltro riferimento al fatto che, ai fini della confisca di prevenzione, non è più richiesto il requisito dell’attuale pericolosità al momento in cui la misura viene applicata; requisito che continua invece ad essere richiesto ai fini dell’applicazione delle misure personali: sul punto cfr. Cass., Sez. Un., sent. 30 novembre 2017 (dep. 4 gennaio 2018), n. 111,

le Sezioni Unite, appare indispensabile poiché imposta «dall'apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita». Il requisito della pertinenzialità temporale, a parere delle Sezioni Unite, è proprio ciò che evita alla misura di acquistare «i connotati di una vera e propria sanzione» la quale sarebbe «difficilmente compatibile con i parametri costituzionali in tema di tutela dell'iniziativa economica e della proprietà privata, di cui agli artt. 41 e 42 Cost., oltretutto con i principi costituzionali (segnatamente, con il dettato dell'art. 1 Prot. 1, CEDU)».

L'accertamento della correlazione temporale viene in astratto richiesta dalle Sezioni Unite anche per la pericolosità "qualificata" di tipo mafioso. Rispetto ad essa, tuttavia, il requisito sembra sfumarsi nell'affermazione secondo cui «la proiezione temporale» dell'appartenenza all'associazione mafiosa «non sempre è circoscrivibile in un determinato arco temporale», investendo spesso «l'intero percorso esistenziale del proposto», sì da rendere «pienamente legittima l'apprensione di tutte le componenti patrimoniali ed utilità, di presumibile illecita provenienza, delle quali non risulti, in alcun modo, giustificato il legittimo possesso», pur rimanendo salva «la facoltà dell'interessato di fornire prova contraria e liberatoria, attraverso la dimostrazione della legittimità degli acquisti in virtù di impiego di lecite fonti reddituali»³⁷.

D'altro canto, il principio della correlazione temporale affermato dalle Sezioni Unite ha subito di recente una parziale rivisitazione da parte della II sezione della Cassazione, secondo cui potrebbero essere confiscati non soltanto i beni acquistati nel periodo in cui si era manifestata la "pericolosità" del proposto, bensì anche quelli entrati nel suo patrimonio in un momento successivo, allorché «siano acquisiti elementi di univoco spessore indiziante atti a ricondurre la genesi di accumulazioni patrimoniali o di singole possidenze» proprio all'epoca di permanenza della condizione di pericolosità³⁸.

Gattuso, con nota di ALBANESE D., Il giudice della prevenzione personale deve accertare la sussistenza di una pericolosità attuale anche per i soggetti indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso. Brevi considerazioni a margine di una recente pronuncia delle Sezioni unite, in Cass. pen., fasc. 4/2018, 1086 ss.; BALATO F., [L'attualità della pericolosità sociale al vaglio delle sezioni unite: tra stereotipi di perdurante appartenenza e la possibilità per la persona di cambiare](#), in questa Rivista, fasc. 11/2017, p. 45 ss.; e QUATTROCCHI A., [Lo statuto della pericolosità qualificata sotto la lente delle sezioni unite](#), in questa Rivista, fasc. 1/2018, p. 51 ss.

³⁷ In questo senso la medesima sentenza *Spinelli*, al § 12 del "considerato in diritto".

³⁸ Cass., sez. II, sent. 13 marzo 2018-dep. 27 marzo 2018, n. 14165, *Alma e a.*, con nota di ALBANESE D., [Confisca di prevenzione: smussato il requisito della 'correlazione temporale'](#), in questa Rivista, 19 aprile 2018. In questa pronuncia, peraltro, la Corte richiama il criterio non già della "correlazione temporale", ma quello della "ragionevolezza temporale", che invece la giurisprudenza, anche costituzionale, utilizza solitamente in relazione alla confisca c.d. allargata ex art. 12-sexies d.l. 306/1992, oggi art. 240-bis c.p. (cfr., da ultimo, Corte cost., 21 febbraio 2018, n. 33, con nota di FINOCCHIARO S., [La Corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata. Verso una rivalutazione del concetto di sproporzione?](#), in questa Rivista, fasc. 2/2018, p. 131 ss.): due concetti che ci sembrano non esattamente identici, nel primo caso occorrendo accertare che i beni siano stati acquistati proprio in quell'arco di tempo in relazione al quale sono emersi indizi della commissione di attività delittuose, mentre la "ragionevolezza" cronologica impone semplicemente di appurare che l'acquisto non sia avvenuto in un momento eccessivamente distante da quell'arco temporale.

4.2. La prova della provenienza illecita dei beni da confiscare e il problema della giustificazione mediante l'evasione tributaria.

Occorre a questo punto chiedersi se il riferimento, contenuto negli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, ai *proventi* e alla *sproporzione patrimoniale* – nei termini ripercorsi nel precedente paragrafo –sottenda, o meno, una duplicità di contenuto della misura. Di primo acchito, infatti, la disposizione sembrerebbe alludere a un contenuto alternativo: i proventi illeciti, da un lato, e i beni di valore sproporzionato al reddito o all'attività svolta, dall'altro.

Tuttavia, quest'ultima lettura rischia di confondere il piano (sostanziale) dell'oggetto confiscabile e il piano (processuale) dei mezzi con cui provare la confiscabilità di quell'oggetto.

Potrebbe quindi essere preferibile leggere la norma in modo diverso: duplice e alternativo non è l'oggetto dell'ablazione – che, in conformità alla *ratio* della misura, resta pur sempre la ricchezza accumulata illecitamente, ossia i proventi illeciti nell'accezione sopra precisata – bensì la regola probatoria volta a individuare tale oggetto: una prova “diretta” (i beni *risultino* il frutto o reimpiego di attività illecite) o una prova “indiretta” (i beni *siano ritenuti* essere il frutto o reimpiego di attività illecite perché aventi un *valore sproporzionato* al reddito o all'attività economica svolta). Nel secondo caso si è al cospetto di una regola di accertamento di carattere *presuntivo*: la sproporzione costituisce un indizio, un fatto noto da cui desumere il fatto ignoto rappresentato dall'origine delittuosa del patrimonio. Regola di accertamento, quest'ultima, generalmente considerata legittima anche dalla Corte di Strasburgo, la Convenzione non opponendosi in linea di principio a presunzioni di fatto o di diritto³⁹, purché non venga lesa il diritto di difesa della parte⁴⁰.

Essenziale affinché tale diritto non venga pregiudicato è dunque che tale presunzione sia *relativa*, cioè superabile mediante la giustificazione della legittima provenienza, che il proposto può infatti sempre fornire per espressa previsione dell'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011. Pertanto, il quadro probatorio costruito dall'autorità proponente può essere ‘smontato’ dalla difesa del proposto, cui è consentito giustificare la provenienza lecita del patrimonio, mediante «la mera allegazione di fatti,

³⁹ Cfr. C.edu, sez. III, dec. 27 giugno 2002, *Butler c. Regno Unito*, e C.edu, sez. IV, dec. 10 febbraio 2004, *Webb c. Regno Unito*; nonché C.edu, sez. IV, sent. 5 luglio 2001, *Phillips c. Regno Unito*, § 27 ss., C.edu, sez. III, dec. 5 luglio 2005, *Van Offeren c. Olanda*, C.edu, sez. IV, sent. 23 dicembre 2008, *Grayson e Barnaham c. Regno Unito*, § 37 ss e C.edu, sez. IV, sent. 13 ottobre 2015, *Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.Ş. c. Bulgaria*. Cfr. inoltre C.edu, sez. I, sent. 8 aprile 2004, *Weh c. Austria*, § 39 ss. e C.edu, sent. 7 ottobre 1988, *Salabiaku c. Francia*, § 26 ss.

⁴⁰ C.edu, sez. II, sent. 5 gennaio 2010, *Bongiorno e altri c. Italia*, § 48 che, sul punto, richiama la sent. 7 ottobre 1988, *Salabiaku c. Francia*, cit.

situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei, “ragionevolmente e plausibilmente”, ad indicare la lecita provenienza dei beni»⁴¹.

È sorta pertanto la questione interpretativa inerente alla rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini della confisca di prevenzione: ci si è cioè domandati se siano confiscabili i beni di cui il proposto avesse giustificato il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi di evasione fiscale. Pur a fronte di opinioni di generale scetticismo manifestate al riguardo dalla dottrina maggioritaria⁴², la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso di negare la possibilità che il proposto potesse giustificare la provenienza lecita dei beni mediante l’evasione fiscale⁴³, e tale indirizzo è stato avallato anche dalle Sezioni Unite, nella sentenza *Repaci* del 2015⁴⁴. Questa soluzione è stata infine cristallizzata per mano del legislatore che – con la legge 17 ottobre 2017, n. 161 – ha inserito nell’art. 24 del d.l.gs. n. 159 del 2011 un inciso con cui espressamente si chiarisce che «[i]n ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale»⁴⁵.

Nonostante l’intervento del legislatore, resta ancora aperto il problema

⁴¹ Cfr., *ex pluribus*, Cass., sez. I, 6 febbraio 2018-5giugno 2018, n. 25175, richiamando sul punto Cass. pen., Sez. Un., 26 giugno 2014-dep. 2 febbraio 2015, n. 4880, *Spinelli*. In dottrina, si veda, ad esempio, MONTAGNA M., *Procedimento applicativo delle misure ablativo di prevenzione e garanzie del giusto processo*, in *La giustizia patrimoniale penale*, a cura di BARGI A., CISTERNA A., all’interno di *Diritto e procedura penale*, collana diretta da Gaito A., Romano B., Ronco M., Spangher G., II, p. 470 ss.

⁴² Il diffuso timore è che un automatismo tra evasione fiscale e confisca di prevenzione possa condurre a pericolose derive applicative che tradiscono una finalità sanzionatoria della misura. Cfr., sul punto, l’accurata ricostruzione operata da DI LELLO FINUOLI M., *Misure di prevenzione ed evasione fiscale*, cit., p. 53 ss. Cfr., anche, *ex multis*, ASTARITA S., *Presupposti e tipologia delle misure applicabili*, cit., p. 398 ss.; MAUGERI A.M., [La confisca allargata dalla lotta alla mafia alla lotta all’evasione fiscale?](#), in questa *Rivista*, 9 marzo 2014. Per un’ampia rassegna giurisprudenziale sul punto, cfr. MENDITTO F., [La rilevanza dei redditi da evasione fiscale nella confisca di prevenzione e nella confisca “allargata”](#), in questa *Rivista*, 9 marzo 2014, p. 31 ss.

⁴³ Cfr. Cass. pen., 26 gennaio 1998; Cass. pen., sez. II, 27 marzo 2012, n. 27037; Cass. pen., sez. I, 17 maggio 2013, n. 39204.

⁴⁴ Cass. pen., Sez. Un., 29 maggio 2014-dep. 29 luglio 2014, n. 33451, *Repaci*, in questa *Rivista*, 23 settembre 2014, con nota di TRINCHERA T., [La sentenza delle Sezioni Unite sulla rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini della confisca di prevenzione](#); e in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 1282 ss., con nota di MONTAGNA M. Sul punto, cfr. anche DI LELLO FINUOLI M., [La torsione della confisca di prevenzione per la soluzione del problema dell’evasione fiscale](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, n. 1/2015, p. 282 ss.; FONDAROLI D., *La prevenzione patrimoniale: dall’applicazione in ambito penale-tributario all’amministrazione giudiziaria dei beni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017/2, p. 600 ss.; nonché MAUGERI A.M., [La lotta all’evasione fiscale tra confisca di prevenzione e autoriciclaggio](#), in questa *Rivista*, 2 marzo 2015.

⁴⁵ Lo stesso inciso è stato contestualmente inserito nella disciplina relativa alla confisca c.d. allargata di cui all’art. 12-*sexies* d.l. n. 306 del 1992 (oggi art. 240-*bis* c.p.). In quest’ultima disposizione, tuttavia, l’art. 13-*ter* del d.l. n. 148 del 2017 ha inoltre aggiunto anche che si fa salva l’ipotesi in cui «l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge». Tra i primi provvedimenti che hanno fatto applicazione di tale nuova disposizione si segnala Trib. Milano, sez. II, sent. 21 giugno 2018, n. 7624. La mancata inclusione di una identica previsione nell’art. 24 del c.d. codice antimafia ci sembra poco ragionevole e probabilmente illegittima al metro dell’art. 3 Cost., a meno di ritenere possibile (in chiave costituzionalmente orientata) un’applicazione analogica dell’inciso contenuto nell’art. 240-*bis* c.p. anche alla confisca di prevenzione, alla luce della rilevata affinità di *ratio* tra le due misure, ben evidenziata da ultimo dalla Corte costituzionale nella già citata sentenza n. 33 del 2018.

interpretativo legato all'opportunità di intendere per *provento o reimpiego dell'evasione fiscale* l'intero reddito imponibile, al lordo dell'imposta dovuta, oppure solamente l'importo corrispondente all'imposta evasa⁴⁶. Al riguardo ci sembra cogliere nel segno la tesi secondo cui il proposto può far valere i redditi leciti, ancorché non dichiarati, per dimostrare il carattere proporzionato dei beni o l'origine lecita, salvo essere decurtati in misura corrispondente all'imposta dovuta che diventerebbe profitto illecito confiscabile⁴⁷. Infatti la proporzione o meno del patrimonio dev'essere, per espressa previsione normativa, parametrata non solo al reddito dichiarato, ma anche alla «attività economica svolta»; senza contare che l'estensione dell'oggetto della confisca all'intero reddito non dichiarato (anziché alla sola quota corrispondente all'imposta evasa) rischierebbe di snaturare la *funzione* della confisca in esame, che dovrebbe essere quella di decurtare dal patrimonio del proposto la quota di ricchezza di cui egli non potrebbe disporre se non avesse posto in essere l'attività illecita, quota che corrisponde all'importo dell'imposta non versata, e non già all'attività lavorativa lecita svolta, ancorché "in nero"⁴⁸.

5. Il concetto di disponibilità "allargata" e le ipotesi di intestazione fittizia.

Un ulteriore requisito oggettivo della misura ablatoria previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 è quello della *titolarità* «anche per interposta persona fisica o giuridica», o della *disponibilità* «a qualsiasi titolo», *dei beni da parte del proposto*. In senso pressoché analogo dispone l'art. 20 del d.lgs. n. 159 del 2011 ai fini del sequestro: in questo caso, tuttavia, si parla di disponibilità «diretta o indiretta» e l'accertamento avviene di norma *inaudita altera parte*⁴⁹.

In entrambi i casi, dunque, si fa riferimento ad una nozione di disponibilità della *res* da parte del proposto in un senso "allargato", che privilegia evidentemente la sostanza alla forma e all'apparenza⁵⁰. La legge non conferisce rilevanza solamente ad

⁴⁶ Nella prassi ciò crea rilevanti problemi applicativi. Il caso tipico è quello del reinvestimento dei proventi dell'evasione in un'attività imprenditoriale. Al riguardo si veda MENDITTO F., *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali*, Milano, 2012, p. 337; e MAUGERI A.M., *Dalla riforma delle misure di prevenzione patrimoniali alla confisca generale dei beni contro il terrorismo*, cit., p. 425. In giurisprudenza, *ex multis*, Cass. pen., sez. V, 30 gennaio 2009, n. 17988.

⁴⁷ Cfr. MAUGERI A.M., *La confisca allargata: dalla lotta alla mafia alla lotta all'evasione fiscale?*, cit., p. 212 ss.

⁴⁸ Cfr. art. 1, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 marzo 2000, n. 274.

⁴⁹ Sul punto si veda, *ex multis*, MONTAGNA M., *Procedimento applicativo delle misure ablativo di prevenzione e garanzie del giusto processo*, in *La giustizia patrimoniale penale*, cit., p. 457 ss. Quanto alla portata del "contraddittorio" nel procedimento di prevenzione volto all'applicazione della confisca di prevenzione, cfr. FURGIUELE A., *La disciplina della prova nel procedimento applicativo delle misure patrimoniali di prevenzione*, in *La giustizia patrimoniale*, cit., pag. 408 ss.

⁵⁰ Sul punto cfr., *ex pluribus*, BRIGNONE C., *L'oggetto delle misure patrimoniali*, in Fiorentin F. (a cura di), *Misure di prevenzione personali e patrimoniali*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 651 ss.; CASSANO F., *La confisca e il presupposto della c.d. "disponibilità" dei beni*, in *Le misure patrimoniali antimafia*, a cura di Mazzarese, Aiello, Milano, 2010, p. 271 ss.; MANGIONE A., *Le misure di prevenzione*, in Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa (a cura di), *Trattato di diritto penale*, cit., 2014, p. 474.

ipotesi nelle quali il soggetto sia formalmente proprietario del bene o titolare di altro diritto reale sullo stesso⁵¹, bensì anche a situazioni fattuali non necessariamente inquadrabili in precise categorie civilistiche⁵². Si è così ritenuto sufficiente che il bene ricada nella sfera degli interessi economici del proposto, ancorché il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di altri⁵³, con la precisazione che la disponibilità – la cui sussistenza è caratterizzata da un comportamento *uti dominus* del medesimo proposto, in contrasto con l'apparente titolarità del terzo – dev'essere accertata con rigore, spiegando le ragioni della ritenuta interposizione fittizia sulla base non di sole circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza e idonei, pertanto, a costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare⁵⁴.

Non è un caso, dunque, che l'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 in materia di indagini patrimoniali permetta di estendere l'attività investigativa anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che negli ultimi cinque anni hanno convissuto con l'indiziato, nonché alle persone fisiche o giuridiche del cui patrimonio questi risulti poter disporre in tutto o in parte, anche indirettamente.

La previsione va inoltre coordinata con l'art. 26 del medesimo decreto, a tenore del quale il giudice deve dichiarare la nullità degli atti di disposizione del proposto con cui questi ha intestato o trasferito fittiziamente a terzi taluni beni. Al riguardo la norma opera una presunzione *iuris tantum* di intestazione fittizia – e quindi di nullità del relativo atto dispositivo – per i trasferimenti e le intestazioni effettuati nei due anni antecedenti la proposta, a titolo gratuito o fiduciario, nei confronti di qualunque soggetto, e anche di quelli effettuati a titolo oneroso, laddove disposti a favore dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado⁵⁵.

⁵¹ Cfr. MENDITTO F., *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali*, cit., p. 310 ss. e, in riferimento agli istituti civilistici del mandato, dell'intestazione fiduciaria, della simulazione e delle altre figure di interposizione cfr. MANGIONE A., *La misura di prevenzione patrimoniale*, cit., p. 237 ss.. Sul punto cfr., volendo, anche CAIRO A., FORTE C., *Codice delle misure di prevenzione*, cit., p. 391 ss.

⁵² Cfr. BALSAMO A., CONTRAFATTO V., NICASTRO G., *Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata*, cit., p. 92. Sul punto cfr. anche ASTARITA S., *Presupposti e tipologia delle misure applicabili*, cit., p. 392

⁵³ Cfr., *ex multis*, Cass. pen., sez. I, 17 gennaio 2008, n. 6613.

⁵⁴ In questi termini, da ultimo, Cass., sez. I, 22 marzo 2018, n. 13375. L'opportunità di interpretare il termine «risulti» richiedendo una prova che, laddove indiziaria, sia connotata in termini di gravità, precisione e concordanza nel senso richiesto dall'art. 192 c.p.p. era stata autorevolmente sostenuta in dottrina: cfr., in particolare, MAUGERI A.M., *La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un'actio in rem?*, in AA.VV., *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125)*, Torino, 2008; nonché ASTARITA S., *Presupposti e tipologia*, cit., p. 392; e MANGIONE A., *Le misure di prevenzione*, in Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa (a cura di), *Trattato*, cit., p. 470 s.

⁵⁵ In giurisprudenza (da ultimo, Cass. pen., sez. II, 13 marzo 2018, n.14346) si è invero affermato che «l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo

6. La confisca nei confronti degli eredi o aventi causa.

Quanto all'applicazione della confisca in caso di morte del soggetto indiziato, un'apposita previsione è oggi espressamente contenuta nell'art. 18 del d.lgs. n. 159 del 2011⁵⁶.

Le Sezioni Unite *Simonelli* del 1996⁵⁷ e il legislatore dei già menzionati "pacchetti sicurezza" del 2008 e 2009 avevano già ammesso l'applicazione della misura patrimoniale nei confronti degli eredi del proposto, nel caso in cui quest'ultimo fosse deceduto prima che il provvedimento di prevenzione divenisse definitivo. Oggi l'art. 18 del d.lgs. n. 159 del 2011 prevede espressamente che la confisca di prevenzione resta possibile sia in caso di decesso del proposto sopraggiunta *dopo* l'inizio del procedimento di prevenzione (comma 2), procedendosi in tal caso nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa; sia in caso di morte del soggetto intervenuta *prima* che nei suoi confronti fosse stata proposta l'applicazione della misura (comma 3), la richiesta di applicazione della misura potendo in tal caso essere avanzata entro cinque anni dal decesso, nei confronti dei successori a titolo universale o particolare⁵⁸.

La diversità soggettiva tra la persona ritenuta "pericolosa" e la persona chiamata a difendersi nel giudizio di prevenzione ha fatto dubitare della legittimità di tale disciplina: la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato manifestamente infondata la relativa questione, escludendo che ciò comporti la violazione del diritto di difesa

intestatarario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione».

⁵⁶ In passato tale previsione era stata richiesta, senza successo, alla Corte costituzionale. Si veda, in particolare, Corte cost., sent. n. 335 del 1996, che ha dichiarato inammissibile la relativa questione, essenzialmente volta a ottenere una sentenza additiva che la Consulta ha ritenuto esorbitare dai propri poteri.

⁵⁷ Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 3 luglio 1996 (dep. 17 luglio 1996), n. 18, *Simonelli*, in Cass. pen., 1996, p. 3609 ss., con nota di MOLINARI P. V., *Ancora sulla confisca antimafia: un caso di pretesa giustizia sostanziale contra legem*; e con nota di BASILE T., in *Dir. pen. proc.*, 1996. In senso conforme, precedentemente, Cass. pen., sez. I, 22 maggio 1995, cit. e, successivamente, Cass. pen., sez. I, 13 novembre 1997, cit.; Cass. pen., sez. I, 24 novembre 1998 (dep. 4 marzo 1999), n. 5830, in *Riv. pen.*, 1999, p. 332 ss., e in *Cass. pen.*, 1999, p. 3559 ss., con nota di MOLINARI P. V., *Confisca antimafia e dialogo con il morto*; Cass. pen., sez. I, 22 settembre 1999 (dep. 28 ottobre 1999), n. 5092; Cass. pen., sez. V, 14 gennaio 2005, cit.; Cass. pen., sez. II, 31 gennaio 2005, cit.; Cass. pen., sez. I, 15 giugno 2005, cit.; Cass. pen., sez. I, 27 gennaio 2009 (dep. 25 febbraio 2009), n. 8466; Cass. pen., sez. V, 20 gennaio 2010, cit.; Cass. pen., sez. VI, 18 ottobre 2012 (dep. 4 marzo 2013), n. 10153, in *Cass. pen.*, 2013, p. 3193 ss., con nota di MENGONI E., *Confisca di prevenzione e morte del titolare: basta la pericolosità al momento dell'acquisto del bene*; in *Cass. pen.*, 2014, p. 255 ss., con nota di MAUGERI A.M., *Un'interpretazione restrittiva delle intestazioni fittizie ai fini della confisca misura di prevenzione tra questioni ancora irrisolte (natura della confisca e correlazione temporale)*.

⁵⁸ In sede di confisca c.d. allargata ex art. 240-bis c.p. la possibilità di applicazione della confisca in caso di morte del reo è invece limitata ai casi in cui la misura ablatoria, al momento del decesso, sia già stata disposta con sentenza di condanna passata in giudicato: solo in tal caso il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'art. 666 c.p.p., nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa (cfr. art. 183-quater, comma 2, disp. att. c.p.p.).

garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost. o del diritto al contraddittorio sancito dall'art. 111 Cost.⁵⁹, facendo altresì leva sulla specificità del procedimento prevenzione, ove – a differenza che nel procedimento penale – non opera il principio di personalità della responsabilità penale *ex* art. 27, primo comma, Cost., che vieta allo Stato di esercitare la potestà punitiva su soggetti diversi dall'autore del fatto criminoso⁶⁰. Dal canto suo, la Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate questioni di legittimità costituzionali proposte in riferimento alle disposizioni in esame, anche laddove riferite a parametri quali l'art. 41 e l'art. 42 della Costituzione⁶¹.

Il legislatore ha pertanto confermato la propria scelta di consentire la confisca in caso di morte, estendendo anzi tale possibilità anche alle ipotesi di confisca per equivalente⁶².

7. La confisca per equivalente.

La confisca di prevenzione può assumere la forma di confisca *diretta* oppure *per equivalente*. In questo secondo caso ha ad oggetto denaro o altri beni del proposto che, sebbene di origine lecita, sono di valore corrispondente all'illecita locupletazione accertata nel procedimento di prevenzione⁶³.

Nella versione introdotta con i “pacchetti sicurezza” del 2008-2009, la confisca

⁵⁹ Corte cost. 9 febbraio 2012, n. 21, in questa *Rivista*, 21 febbraio 2012, con nota di MENDITTO F., [La confisca di prevenzione nei confronti del 'morto'. Un non liquet della Corte costituzionale, con rinvio a interpretazioni costituzionalmente orientate](#); in *Giur. cost.*, 2012, p. 224 ss., con nota di LICATA F., *La costituzionalità della confisca antimafia nei confronti degli eredi: un altro passo verso la definizione della natura dell'actio in rem*. La legittimità costituzionale della scelta legislativa di permettere l'ablazione patrimoniale in caso di morte del proposto è stata ribadita dalla Corte costituzionale, implicitamente, anche nella recente sentenza n. 208 del 2017, con nota di ALBANESE D., [Le sorti del procedimento di prevenzione nel caso di incapacità processuale del soggetto 'proposto'](#), in questa *Rivista*, fasc. n. 9/2017 p. 117 ss.

⁶⁰ Cfr. Corte cost., ord. n. 289 del 2011.

⁶¹ Cfr. Cass. pen., sez. VI, 18 ottobre 2012 (dep. 4 marzo 2013), n. 10153 ove si osserva: «le scelte di politica criminale sottese agli interventi operati dal legislatore con le novelle del 2008 e del 2009 incidono sulla sfera dei diritti, costituzionalmente tutelati, di proprietà e di iniziativa economica, il cui ambito di applicazione, tuttavia, ben può essere limitato nell'interesse delle esigenze di sicurezza e dell'utilità generale (art. 41, secondo comma, Cost.), nonché della funzione sociale della proprietà (art. 42, secondo comma, Cost.), secondo contenuti e finalità le cui concrete modulazioni non possono che definirsi nell'ambito della discrezionalità propriamente riservata al legislatore, tenuto conto dell'esigenza, generalmente condivisa e più volte posta in luce dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (v., ad es., la su citata pronuncia resa da Sez. Un., n. 18 del 03/07/1996), di sottrarre i patrimoni accumulati illecitamente alla disponibilità dei soggetti che non possono dimostrarne la legittima provenienza».

⁶² Ci riferiamo alle modifiche introdotte dalla già citata legge 17 ottobre 2017, n. 161 nel secondo comma all'art. 25 d.lgs. n. 159 del 2011. Nel senso dell'ammissibilità di tale possibilità, già prima della riforma, si era espresso MENDITTO F., *Le confische di prevenzione e penali. La tutela dei terzi*, cit., p. 129.

⁶³ Come noto, si tratta di una forma di confisca ampiamente prevista anche in sede penale. Sul punto, *ex multis*, Sulle origini della confisca per equivalente, si rinvia, su tutti, all'opera di VERGINE F., *Confisca e sequestro per equivalente*, Milano, 2009; cfr. anche ALESSANDRI A., *Criminalità economica e confisca del profitto*, in (Dolcini-Paliero a cura di), *Studi in Onore di Giorgio Marinucci*, p. 2108 ss.; e FONDAROLI D., *Le ipotesi speciali*, cit., p. 15 ss.

di valore era prevista per il caso in cui il soggetto avesse disperso, distratto, occultato o svalutato i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, o li avesse trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede⁶⁴.

La confisca di prevenzione per equivalente si differenziava pertanto dalle corrispondenti ipotesi di confisca di valore previste in sede penale, in quanto applicabile nei soli casi in cui fosse accertata una specifica condotta elusiva posta in essere dopo la presentazione della proposta⁶⁵; condotta che tuttavia in giurisprudenza si tendeva ad accertare accontentandosi spesso di indizi sintomatici⁶⁶.

Nella versione attualmente vigente dell'art. 25 del d.lgs. n. 159 del 2011 – come modificato dalla legge n. 161 del 2017 – è stato eliminato ogni riferimento alla finalità di dispersione o occultamento dei beni, quale presupposto necessario per ricorrere alla confisca di valore, permettendosi quest'ultima ogni qual volta non sia possibile (qualunque sia la ragione) procedere all'apprensione diretta dei beni di origine illecita.

L'evidente ampliamento dell'ambito applicativo di questa forma di confisca, tuttavia, ci sembra mettere ancor più in luce una certa contraddizione di sistema. Difficilmente conciliabili, invero, appaiono gli orientamenti della Corte di Cassazione secondo cui – per un verso – si afferma che la natura della confisca per equivalente, poiché prescinde dalla prova del nesso di pertinenzialità tra i beni e il reato contestato, è sostanzialmente sanzionatoria-penale⁶⁷; e – per altro verso – si nega tale natura alla confisca di cui al “codice antimafia”, che è però ammessa anche per equivalente, affermandone la qualificazione in termini di misura di prevenzione equiparabile ad una misura di sicurezza⁶⁸.

Sempre più pressante, dunque, si fa l'esigenza di affrontare la *vexata quaestio* della natura giuridica della confisca, sulla quale ci soffermeremo a breve, non prima però di aver volto un rapido sguardo oltre i confini nazionali.

8. Cenni sulla giurisprudenza europea e su profili di diritto comparato.

Nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la confisca di prevenzione italiana è stata considerata dalla Corte di Strasburgo alla stregua di un intervento statale limitativo del diritto di proprietà privata, legittimo in quanto

⁶⁴ Così disponeva la previgente versione dell'art. 25 del d.lgs. n. 159/2011 riproducendo il testo dell'art. 2-ter, comma 10 della l. n. 575 del 1965, a sua volta introdotto dal d.l. n. 92 del 2008, conv. in l. n. 125 del 2008. al riguardo si veda FORTE C., *La confisca di prevenzione per equivalente: analisi di un dirompente strumento di contrasto ai patrimoni criminali*, in *Cass. pen.*, fasc. 1/2015.

⁶⁵ Sul punto, cfr. MENDITTO F., *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali*, cit., p. 345, secondo cui, tuttavia, la norma si applicherebbe anche «nei molteplici casi in cui la parte può temere il sequestro dei beni essendo comunque venuta a conoscenza dell'iniziativa dell'organo proponente».

⁶⁶ Tale prassi veniva censurata in dottrina: cfr., in particolare, MAZZA O., *La decisione di confisca dei beni sequestrati*, in Furfaro S., *Misure di prevenzione*, cit., p. 500.

⁶⁷ In questo senso, *ex multis*, *Cass. pen.*, Sez. Un., 26 giugno 2015, *Lucci*.

⁶⁸ In questo senso, *ex multis*, *Cass. pen.*, Sez. Un., 26 giugno 2014, *Spinelli*.

conforme ai requisiti dell'articolo 1 del Prot. add. Cedu, e non soggetto all'applicazione delle norme proprie della "materia penale"⁶⁹.

Sotto il profilo della qualificazione in termini extra-penali della confisca in esame, la Corte fa leva esclusivamente sull'aspetto funzionalistico della misura, sostenendo che essa non sia destinata a reprimere un'infrazione, ma a impedire la commissione di gravi reati⁷⁰. In questo modo la misura è stata sempre ritenuta convenzionalmente legittima, in quanto "dotata di base legale" e "proporzionata" rispetto all'interesse pubblico perseguito, in ragione: a) dell'indispensabilità di simili misure nel quadro di politiche criminali volte a combattere il fenomeno della grande criminalità organizzata⁷¹; b) del pericolosissimo potere economico di una organizzazione come la mafia, rispetto alla quale la confisca appare quale «*effective and necessary weapon in the combat against this cancer*»⁷².

Va tuttavia rilevato che, nelle cause in materia di confisca di prevenzione finora portate all'attenzione della Corte europea, quest'ultima non ha ancora potuto esaminare la disciplina come risultante dalle citate riforme del 2008-2009, e quindi comprensiva – tra l'altro – della possibilità di applicazione della confisca anche in forma per equivalente, a prescindere dalla pericolosità attuale della persona, e in relazione a forme di criminalità ben distanti da quella organizzata di stampo mafioso.

Particolarmente interessante, pertanto, risulta l'ulteriore giurisprudenza europea formatasi in materia di misure ritenute limitative del diritto di proprietà ai sensi dell'art. 1 Prot. add. Cedu. Nell'ambito di operatività di tale norma convenzionale la Corte europea ha infatti ricondotto varie ipotesi di confisca di beni di presunta origine delittuosa che prescindono da una sentenza in sede penale.

In alcuni casi, ad esempio nella sentenza *Geerings c. Paesi Bassi* del 2007, i giudici europei ne hanno dichiarato l'illegittimità convenzionale⁷³. Diversamente, nella più recente sentenza *Gogitidze e altri c. Georgia* del 2015, la Corte di Strasburgo ha ritenuto compatibile con la Convenzione una confisca di beni specificamente rivolta ad apprendere beni di ritenuta origine illecita nei confronti di pubblici ufficiali e di loro prossimi congiunti, anche in assenza di una precedente condanna del pubblico

⁶⁹ Sulla giurisprudenza europea in materia di confisca e art. 1 Prot. add. Cedu si consenta il rinvio anche a FINOCCHIARO S., *Art. 1 Prot. add. Cedu, Protezione della proprietà*, in AA.VV. *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, a cura di G. Uberti, F. Viganò, Giappichelli, 2016, 325 ss.

⁷⁰ Cfr., ad esempio, C.edu, sent. 22 febbraio 1994, *Raimondo c. Italia*, § 30; C.edu, sez. II, dec. 15 giugno 1999, *Prisco c. Italia*, § 1-3; C.edu, sez. I, dec. 4 settembre 2001, *Riela c. Italia*; C.edu, sez. II, sent. 5 gennaio 2010, *Bongiorno e altri c. Italia*, § 45. Cfr. anche Commissione eur., 15 aprile 1991, *Marandino*, n. 12386/86.

⁷¹ C.edu, sez. II, sent. 5 gennaio 2010, *Bongiorno e altri c. Italia*, § 40-51.

⁷² C.edu, sent. 22 febbraio 1994, *Raimondo c. Italia*, § 30.

⁷³ C.edu, sez. III, sent. 1 marzo 2007, *Geerings c. Paesi Bassi*, § 41 ss. La Corte, in quell'occasione, reputò la confisca "inappropriata", in quanto avente ad oggetto beni che si ritenevano provenire da reati che non erano mai stati processualmente accertati al di là di ogni ragionevole dubbio. Non si spinse neppure a vagliare la compatibilità della misura in esame rispetto all'art. 1 Prot. add., accontentandosi di accertare una violazione del principio di *presunzione di innocenza* di cui all'art. 6 § 2 Cedu, sull'evidente presupposto che quella confisca di valore andava considerata alla stregua di una sanzione penale.

funzionario, ma a condizione che lo stesso sia imputato per taluni gravi reati contro la pubblica amministrazione⁷⁴.

La Corte europea ha osservato che – avuto riguardo al quadro normativo nazionale e internazionale di riferimento, e a prescindere dalla qualificazione che il legislatore dello Stato membro intenda fornire – la confisca in esame ha natura civile⁷⁵.

I giudici di Strasburgo hanno altresì esaminato se il ricorso ad uno standard probatorio della *preponderance of evidence* (cioè del “più probabile che non”) possa dirsi proporzionato rispetto agli scopi, di compensazione economica e di prevenzione della criminalità, che essa si prefigge: anche sotto questo profilo la Corte è giunta a una risposta affermativa, sull’assunto di una definizione della misura in esame, non già come sanzione penale, bensì come provvedimento *civile* volto a regolare e limitare l’esercizio del diritto di *proprietà*.

Una simile natura, peraltro, è riconosciuta ad un’altra analoga forma di *non-conviction based confiscation* prevista nell’ordinamento statunitense, che prende il nome di *civil forfeiture*⁷⁶.

Quest’ultima misura – definita *in rem*, ossia diretta contro i beni da confiscare e non contro il proprietario degli stessi – presenta tratti di spiccata analogia con la confisca di prevenzione italiana in quanto, al di fuori degli schemi del procedimento penale e di una condanna per uno specifico reato, consente l’ablazione di beni di ritenuta origine delittuosa. La *civil forfeiture* può avere ad oggetto i beni utilizzati per la realizzazione del reato (*instrumentalities*) e quelli che ne hanno agevolato la commissione (*facilitating property*), nonché i proventi del reato (*criminal proceeds*) e quelli cui è di per sé illecita la detenzione (*contraband*).

Mentre la confisca delle prime due categorie di beni, in quanto avente ad oggetto cose di origine lecita ma utilizzate per realizzare condotte illecite (che con la

⁷⁴ Cfr. §§ 50 e 51 della sentenza *Gogitidze*.

⁷⁵ Cfr. § 91 della sentenza *Gogitidze*: «*represents by its nature a civil action in rem aimed at the recovery of assets wrongfully or inexplicably accumulated [...]*». È infatti evidente – afferma la Corte – che la *ratio* di questa confisca sia, al tempo stesso, *compensatoria* e *preventiva* (cfr. § 101). La prima delle due funzioni, in particolare, è desunta dal fatto che essa mira a *ripristinare* la situazione che esisteva prima dell’acquisto illecito dei beni da parte del pubblico ufficiale: infatti, i beni confiscati devono essere restituiti al loro legittimo proprietario, che può essere una persona fisica o giuridica, dopo che le legittime pretese di ogni terzo interessato siano state esaminate e soddisfatte; solamente laddove il legittimo proprietario dei beni non sia individuabile, essi (o una somma di denaro equivalente al loro valore) vengono trasferiti in capo allo Stato. Il coesistente scopo preventivo risiede invece nell’intento di impedire arricchimenti illeciti del soggetto, mandando al contempo il chiaro segnale agli ufficiali pubblici che le loro condotte illecite, anche laddove rimangano impunte in sede penale, non possono in alcun modo procurare un vantaggio economico (cfr. § 102): si tratta, in sostanza, della massima per cui “il crimine non paga”.

⁷⁶ Per una più completa analisi di questo istituto, della sua origine storica e della sua qualificazione da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti, nonché per una più ampia rassegna bibliografica, si consenta il rinvio a FINOCCHIARO S., *La confisca “civile” dei proventi da reato. Misura di prevenzione e civil forfeiture: verso un nuovo modello di non-conviction based confiscation*, ed. *Criminal Justice Network*, Milano, 2018, p. 290 ss., liberamente consultabile in versione *e-book* sul portale www.criminaljusticenetwork.eu. Sul punto, inoltre, sempre attuali rimangono gli autorevoli contributi di MAUGERI A.M., *Le moderne sanzioni patrimoniali*, cit., p. 279 ss. e FORNARI L., *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie*, Padova, 1997, p. 119 ss.

confisca s'intendono di fatto sanzionare), fa sorgere penetranti criticità in termini di garanzie costituzionali che debbono circondare misure di carattere punitivo; diversamente, la confisca che abbia ad oggetto i proventi di attività criminose – e cioè lo stesso oggetto della confisca di prevenzione italiana – è invece generalmente considerata dalle corti statunitensi di natura non punitiva, poiché volta a sottrarre alla persona beni sui quali non può esercitare validamente il diritto di proprietà, in quanto frutto di un arricchimento originato da condotte penalmente illecite⁷⁷. Per questo la misura è applicata all'esito di un procedimento giurisdizionale originato da una *civil action* dell'autorità pubblica convenendo in giudizio il titolare dei beni che si intende confiscare, secondo schemi che ricalcano sotto molti aspetti le cause propriamente civili in materia proprietaria, pur consistendo in una misura specificamente volta a contrastare la criminalità di matrice economica.

9. La natura giuridica della confisca “di prevenzione”.

Alla luce della ricostruzione per sommi capi sopra svolta circa l'origine storica dell'istituto e la sua attuale disciplina nel diritto vivente italiano ed europeo, nonché della sua affinità con forme di *non-conviction based confiscation* previste in Europa e negli Stati Uniti, è possibile infine svolgere alcune considerazioni circa il dibattito che circonda la *vexata quaestio* della natura giuridica della confisca di cui ci stiamo occupando.

9.1. Lo stato dell'arte.

Abbiamo visto che la confisca in esame è stata originariamente collocata dal legislatore storico del 1982 tra le “misure di prevenzione”, in modo da escluderne la qualificazione in termini strettamente penali, e quindi di permetterne l'applicazione a prescindere dall'accertamento nelle forme e nei modi del processo penale, e ciò al dichiarato scopo di consentire una più agevole apprensione dei beni illecitamente

⁷⁷ Cfr., ad esempio, *United States v. Alexander*, 32 F.3d 1231, 1236 (8th Cir.1994) ove si afferma, con particolare chiarezza: “*forfeiture of proceeds cannot be considered punishment, and thus, subject to the excessive fines clause, as it simply parts the owner from the fruits of the criminal activity*”. L'assunto è peraltro ribadito in quasi tutte le successive pronunce, tra cui *United States v. Betancourt*, 422 F.3d 240, 250-51 (5th Cir. 2005). Sulla natura non punitiva, e quindi essenzialmente proporzionata, della confisca dei proventi, cfr. anche *United States v. real Property Located at 22 Santa Barbara Drive*, 264 F.3d 860, 874-75 (9th Cir. 2001); *United States v. Lot 41. Berryhill Farm Estates*, 128 F.3d 1386, 1395 (10th Cir. 1997); *United States v. Ursery*, 518 U.S. 267, 291 (1996); *United States v. \$21,282*, 47 F.3d 972 (8th Cir. 1995); *United States v. Tilley*, 18 F.3d 295, 300 (5th Cir. 1994) e *United States v. Alexander*, 32 F.3d 1231, 1236 (8th Cir.1994). Ad ogni modo, va sottolineato, che tale assunto sconta una certa difficoltà della giurisprudenza statunitense nel definire il concetto di profitto e delimitarne i confini, evitando duplicazioni o eccessi che finiscano per assegnare in concreto portata afflittiva-sanzionatoria alla misura. Sul punto si permetta nuovamente il rinvio a FINOCCHIARO S., [La confisca civile dei proventi da reato. Misura di prevenzione e civil forfeiture](#), cit., p. 314 ss.

acquisiti dalle organizzazioni mafiose. Si ritenne pertanto di innestare la nuova misura *patrimoniale* all'interno di un procedimento diverso da quello penale, quale all'epoca era il procedimento di prevenzione *personale*, sperimentato da oltre un secolo nell'ambito del diritto di polizia volto a prevenire condotte antisociali di soggetti tipicamente posti ai margini della società, ma successivamente esteso, a partire dal 1965, anche ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose.

Delle misure personali la nuova confisca ereditò anche il *nomen iuris* di "misura di prevenzione", qualificazione che una parte della dottrina ritenne⁷⁸, e in parte ancora ritiene⁷⁹, coerente con la sua funzione di recidere definitivamente il legame tra la persona e quella parte del suo patrimonio che, in quanto di origine illecita, non potrebbe che essere a sua volta incentivo di una perpetuazione dell'attività delinquenziale.

In giurisprudenza, le Sezioni Unite della Cassazione inizialmente esclusero, nella sentenza *Simonelli* del 1996 che i provvedimenti ablatori in esame potessero essere qualificati «in senso tecnico-giuridico, quali misure di prevenzione, aggiunte a quelle, specificamente previste, quali "personali": e ciò al di là delle formali espressioni adoperate dal legislatore»⁸⁰. In quell'occasione le Sezioni Unite qualificarono come "*tertium genus*" la confisca in esame, rifiutando espressamente di riconoscerle una reale funzione preventiva⁸¹. Tale impostazione venne successivamente seguita dalla giurisprudenza di legittimità nettamente maggioritaria, e ribadita nuovamente dalle Sezioni Unite *Auddino* nel 2007⁸².

A seguito delle incisive modifiche apportate alla disciplina della confisca di prevenzione con i "pacchetti sicurezza" del 2008-2009, di cui si è sopra fatto cenno, si creò tuttavia una crepa nell'orientamento fino ad allora quasi granitico della giurisprudenza di legittimità: la V sezione della Corte di cassazione, nella sentenza *Occhipinti* del 2012, giunse alla conclusione per cui, almeno con riferimento ad ipotesi in cui la misura risulti svincolata da un necessario accertamento di attuale pericolosità sociale del proposto, la confisca avrebbe assunto «natura oggettivamente

⁷⁸ In questo senso, ad esempio, CONTE G., *Poteri di accertamento, misure patrimoniali e sanzioni amministrative antimafia*, in *Foro it.*, 1984, V, p. 261 ss.; FIANDACA G., voce *Misure di prevenzione*, p. 123. Per una ricostruzione degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali originariamente emersi in giurisprudenza, cfr. anche FIANDACA G., *La prevenzione antimafia fra difesa sociale e garanzie di legalità*, nota a Trib. Napoli, 30 gennaio 1986, in *Foro it.*, 1987, II, 1920.

⁷⁹ Così, testualmente, MENDITTO F., *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali*, cit., p. 283.

⁸⁰ Cass. pen., Sez. Un., 3 luglio 1996-dep. 17 luglio 1996, n. 18, *Simonelli*.

⁸¹ «Trattasi invero» – osservavano le Sezioni Unite – «di improprietà lessicali, rispetto all'effettivo contenuto normativo, non idonee come tali a modificare la natura del provvedimento di confisca – di carattere sicuramente "ablatorio" – in una "misura di prevenzione" in senso tecnico ed a "condizionare" pertanto l'interprete».

⁸² Cass. pen., Sez. Un., 19 dicembre 2006 (dep. 8 gennaio 2007), n. 57, *Auddino*, con nota di MOLINARI P.V., *La riparazione dell'errore giudiziario in tema di confisca antimafia: un annoso contrasto giurisprudenziale finalmente risolto*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 1429 ss., e di MAUGERI A.M., *La revoca ex tunc come espressione del diritto di difesa contro il provvedimento definitivo di confisca*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 1297 ss., e di CISTERNA A., *Una retrocessione di beni incamerati che aveva suscitato molte polemiche*, in *Guida dir.*, n. 7/2007, p. 71 ss.

sanzionatoria»⁸³. A ribadire l'impostazione tradizionale e maggioritaria sopraggiunte, tuttavia, a distanza di pochi mesi, un'ulteriore pronuncia della I sezione della Cassazione, la sentenza *Ferrara*⁸⁴.

La frattura necessitava dunque di una ricomposizione, ad operare la quale furono presto chiamate le Sezioni Unite, che si pronunciarono nella già citata sentenza *Spinelli* del 2014.

In quell'occasione la Suprema Corte ha riconosciuto che, in linea generale, la confisca rappresenta un istituto «neutro» e «camaleontico», ossia in grado di «assumere natura e fisionomia diverse, a seconda del regime normativo che la contempla»⁸⁵. La sua concreta fisionomia – si è affermato – è determinata dalla specifica disciplina positiva, alla quale l'interprete dovrebbe dunque guardare per cogliere la finalità che il legislatore ha inteso perseguire; finalità che, nel caso della confisca di prevenzione, viene dalla Corte individuata principalmente nella necessità di «rimuovere beni di illecita provenienza dal circuito dell'economia legale»⁸⁶.

Le Sezioni Unite sono così giunte alla conclusione per cui alla confisca in esame – fondata com'è su di una «ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita» – dovrebbe continuare a riconoscersi una natura assimilabile alle *misure di sicurezza* e una finalità prettamente *preventiva*, consistente nel «dissuadere il soggetto inciso dalla commissione di ulteriori reati e da stili di vita contrastanti con le regole del consorzio civile»⁸⁷. Di conseguenza se ne è affermata l'applicabilità retroattiva secondo le regole di cui all'art. 200 c.p.

La motivazione dell'esclusione della natura sanzionatoria e della riconosciuta natura preventiva della misura viene essenzialmente costruita dalla Corte intorno all'assunto della persistente rilevanza della “pericolosità sociale”, quale requisito della confisca.

⁸³ Cass. pen., sez. V, 13 novembre 2012-dep. 25 marzo 2013, n. 14044, *Occhipinti*, con nota – *ex multis* – di MAUGERI A.M., [La confisca misura di prevenzione ha natura “oggettivamente sanzionatoria” e si applica il principio di irretroattività: una sentenza “storica”?](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, n. 4/2013, p. 353 ss.; di in CORTESI M.F., *La Cassazione riconosce alle misure di prevenzione patrimoniali una natura “oggettivamente sanzionatoria”*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 37 ss.

⁸⁴ Cass. pen., sez. I, 17 maggio 2013-dep. 23 settembre 2013, n. 39204, *Ferrara*.

⁸⁵ Cfr. § 8.1 del “considerato in diritto”. La Corte, sul punto, si pone in linea con quanto era stato affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 1961, ove si era affermato che «la confisca può presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica. Il suo contenuto, infatti, è sempre la stessa privazione di beni economici, ma questa può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varia finalità, sì da assumere, volta per volta, natura e funzione o di pena, o di misura di sicurezza, ovvero anche di misura giuridica civile e amministrativa. Ciò che, pertanto, spetta di considerare non è una astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come risulta da una determinata legge».

⁸⁶ In termini simili la Corte costituzionale aveva già riconosciuto che «la *ratio* della confisca comprende ma eccede quella delle misure di prevenzione consistendo nel sottrarre definitivamente il bene al “circuito economico” di origine, per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo» (sentenza n. 335 del 1996; e, negli stessi termini, le sentenze n. 368 del 2004, n. 21 del 2012 e n. 16 del 2015).

⁸⁷ Cfr. § 9.3 del “considerato in diritto”.

Più precisamente le Sezioni Unite hanno osservato che il legislatore ha escluso, ai fini dell'applicazione della misura patrimoniale, il requisito dell'*attuale* pericolosità della persona, in quanto di essa «ha senso parlare solo con riferimento alla prevenzione personale e non anche a quella patrimoniale»⁸⁸. Tuttavia, hanno sostenuto che un accertamento di pericolosità della persona, ancorché non più attuale, rimarrebbe comunque necessario in riferimento «al momento dell'acquisto del bene»: ma ciò – a ben guardare – nel solo senso che fosse «[riconducibile] ad una delle categorie soggettive previste dalla normativa di settore ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione». La pericolosità sociale manifestata in passato dal soggetto acquirente, secondo la Corte, «si riverbera *eo ipso* sul bene acquistato», che per questo motivo può essere confiscato anche dopo la morte del soggetto che lo aveva acquistato o anche nei confronti di terzi acquirenti su cui non penda alcun giudizio di pericolosità⁸⁹.

Tuttavia, la giustificazione della confisca in termini “preventivi” non convince la dottrina maggioritaria⁹⁰.

In effetti, nessuno dei presupposti applicativi richiesti dalla legge attiene al comportamento futuro della persona o alla destinazione futura della cosa; al contrario, l'intera costruzione normativa dell'istituto risulta *retrospettiva* e ancorata a fatti commessi in passato dalla persona⁹¹. La legge sembra infatti guardare al comportamento passato della persona quando richiede la sussistenza di indizi della commissione di un reato o elementi di fatto da cui desumere la dedizione a condotte delittuose; e guarda all'*origine del bene*, e non alla sua destinazione, quando richiede, quale c.d. presupposto oggettivo, la dimostrazione che quel bene provenga da attività illecite.

Inoltre, il fatto che la confisca sia disposta a prescindere dall'attuale pericolosità della persona al momento dell'applicazione della misura sembrerebbe la

⁸⁸ Secondo le Sezioni Unite, infatti, l'unica “pericolosità” che deve sussistere al momento dell'applicazione della misura patrimoniale è semmai riferibile alla cosa da confiscare: ad essa la pericolosità sarebbe «immanente...per via della sua illegittima acquisizione, e ad essa inerisce ‘geneticamente’, in via permanente e, tendenzialmente, indissolubile».

⁸⁹ Il concetto della “trasferibilità” della pericolosità dal soggetto acquirente alla cosa, peraltro, si rinveniva già in una risalente pronuncia della Corte costituzionale (la già citata sentenza n. 335 del 1996), secondo cui «la pericolosità del bene, per così dire, è considerata dalla legge derivare dalla pericolosità della persona che ne può disporre».

⁹⁰ Si tratta di un'osservazione ormai diffusa in dottrina, e che già era stata messa in luce da NUVOLONE P., *Le misure di prevenzione nel sistema penale italiano*, 1974, cit. e da FIANDACA G., voce *Misure di prevenzione*, 1994, cit., p. 116; cfr. anche MOCCIA S., *La perenne emergenza*, II ed., Napoli, 1997, p. 77; e MANGIONE G., *La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale*, cit., p. 384 ss. Più di recente, cfr., tra i molti, CERESA GASTALDO M., [Misure di prevenzione e pericolosità sociale: l'incolmabile deficit di legalità della giurisprudenza senza fatto](#), in questa *Rivista*, 3 dicembre 2015, p. 6; FINOCCHIARO S., [La confisca civile dei proventi da reato. Misura di prevenzione e civil forfeiture](#), cit., p. 404 ss.; TRINCHERA T., *Lo statuto costituzionale e convenzionale della confisca della ricchezza illecita* (tesi di dottorato), 2016; VIGANÒ F., *Riflessioni sullo statuto costituzionale e convenzionale della confisca “di prevenzione” nell'ordinamento italiano*, in Paliero C.E., Viganò F., Basile F., Gatta G.L. (a cura di), *La pena, ancora: tra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano, Giuffrè, 2018, 885 ss.

⁹¹ Lo mette bene in luce, su tutti, MANGIONE A., *La ‘situazione spirituale’ della confisca di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017/2, p. 614 ss.

dimostrazione dell'assenza di una prognosi sul futuro comportamento del soggetto proposto o dei suoi aventi causa. Infine, è parso poco convincente l'argomento di una pericolosità sociale del soggetto acquirente che si trasmetterebbe *eo ipso* sul bene acquistato⁹².

La scarsa forza persuasiva della qualificazione in termini di "misura di prevenzione" assimilabile a una misura di sicurezza ha indotto gran parte della dottrina a denunciare una truffa delle etichette volta a celare una sostanziale natura di *sanzione penale* della confisca in esame, che è stata di sovente criticamente appellata come "pena sommaria", "pena del sospetto", "pena *praeter probationem delicti*" o "pena patrimoniale *sui generis*"⁹³.

In quest'ottica la confisca, più che "prevenire" reati futuri, intenderebbe "punire", per mezzo di un provvedimento afflittivo, stigmatizzante e definitivo, comportamenti illeciti dei quali il soggetto si sia reso responsabile in passato. Tale conclusione, tuttavia, come si cercherà di mettere in luce in queste ultime battute, non ci sembra condivisibile.

9.2. Alcune riflessioni di sintesi: la natura non punitiva (ma "civile") della confisca di prevenzione.

Nell'attuale diritto vivente emerge una qualificazione della confisca che ci occupa in termini o di "misura di prevenzione" o di "pena (mascherata)". Alternativa definitoria, quest'ultima, di fronte alla quale è probabile si sentissero "costrette" anche

⁹² Cfr. CAPRIOLI F., *Fatto e misure di prevenzione*, in AA.VV., *Misure patrimoniali nel sistema penale: effettività e garanzie*, 2016, p. 52; MANGIONE A., *La 'situazione spirituale' della confisca di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 614 ss.; MAIELLO V., *La confisca di prevenzione dinanzi alle Sezioni Unite: natura e garanzie*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 725; FIANDACA G., *Il sistema di prevenzione tra esigenze di politica criminale e principi fondamentali. Schema di relazione introduttiva al Convegno annuale dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale, Giustizia penale preventiva*, Cagliari, 29-31 ottobre 2015; MAZZACUVA FR., [Le Sezioni Unite sulla natura della confisca di prevenzione: un'altra occasione persa](#), cit., p. 235. Cfr. anche ALESSANDRI A., *Confisca nel diritto penale*, in *Dig. disc. pen.*, III, Utet, Torino, 1989, p. 46.

⁹³ Su questa impostazione, si veda, senza pretesa di esaustività: ALESSANDRI A., voce *Confisca*, cit., p. 39 ss.; FONDAROLI D., *Le ipotesi speciali di confisca*, cit., p. 191; FORNARI L., *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie*, Padova, 1997, p. 70 ss.; MANES V., *L'ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, p. 1277; MANGIONE A., *La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale*, Padova, 2001, p. 390 ss.; MAUGERI A.M., *Le moderne sanzioni patrimoniali*, cit., p. 525 ss.; MOCCIA S., *La perenne emergenza*, Napoli, 1997, p. 76 ss.; PADOVANI T., *Misure di sicurezza e misure di prevenzione*, 2013, p. 250 e 321 ss.; nonché CERESA GASTALDO M., [Misure di prevenzione e pericolosità sociale](#), cit., p. 4 ss.; COMUCCI P., *Il sequestro e la confisca nella legge antimafia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, p. 85; CUPELLI C., DE SANCTIS G., *L'intervento sul patrimonio come strumento di contrasto all'economia illecita*, in Montagna M. (a cura di), *Sequestro e confisca*, 2017, p. 136; MAIELLO V., [Confisca, CEDU e Diritto dell'Unione tra questioni risolte ed altre ancora aperte](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, fasc. 3-4/2012, p. 54; MANGANO P., *La confisca nella legge 13 settembre 1982 n. 646 ed i diritti dei terzi*, in *Indice pen.*, 1987, p. 653; RIONDATO S., *Le misure di prevenzione e il degrado delle garanzie annunciato da Giuseppe Bettiol*, in Riondato S. (a cura di), *Dallo Stato Costituzionale Democratico di Diritto allo Stato di Polizia? Attualità del "Problema penale". Nel trentesimo dall'Ultima Lezione di Giuseppe Bettiol*, Padova, 2012, p. 128.

le Sezioni Unite *Spinelli*, allorché furono chiamate a confermare o sconfessare la tesi, adombrata dalla pronuncia *Occhipinti* e da gran parte della dottrina, secondo cui dietro l'etichetta preventiva dell'istituto si nascondesse in realtà una sanzione di carattere penale.

L'eventuale affermazione della natura sostanzialmente punitiva della confisca in esame – lungi dal comportare quale unico effetto l'irretroattività della misura e quindi l'inapplicabilità della regola del *tempus regit actum* fissata dall'art. 200 c.p. – avrebbe trascinato verosimilmente l'istituto in un vortice di questioni di legittimità costituzionale, che ne avrebbero minato alle fondamenta il diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento. Ciò, se non altro, sulla scorta della considerazione: *a)* che una "pena" senza condanna è incompatibile con il principio di presunzione di non colpevolezza *ex art. 27*, secondo comma, Cost. e con l'art. 6 § 2 Cedu; *b)* che un procedimento che si aggiunga a quello penale in relazione alle medesime condotte criminose stride con il principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 4 Prot. n. 7 Cedu; e *c)* che si tratterebbe di una sanzione penale applicata all'esito di un procedimento non ispirato ai canoni del giusto processo penale e, quindi, in contrasto anche con gli art. 6 Cedu e 111 Cost. nel loro *volet pénal*⁹⁴.

Per queste ragioni, il bivio cui erano di fronte le Sezioni Unite è probabilmente apparso piuttosto come una strada obbligata, nel senso della conferma della *natura preventiva*.

Qualificazione giuridica, quest'ultima, che – una volta riconosciuta l'estraneità della pericolosità personale attuale dal costruito logico fondativo dell'istituto – ha trovato quale unico appiglio giustificativo la "pericolosità del bene", concetto scaturente dal rapporto tra pericolosità sociale del soggetto – proiettata nel passato e accertata *incidenter tantum* dal giudice – e incremento patrimoniale da questi conseguito⁹⁵. Una confisca applicabile anche quando il soggetto che la subisce non è più pericoloso (in quanto ha ormai cessato di tenere condotte espressive di c.d. pericolosità sociale) o non lo è mai stato (perché è un terzo avente causa o un erede del tutto estraneo a qualsiasi contesto criminale) è parsa dunque «giustificarsi solo in ragione della "qualità" oggettiva dello stesso bene, siccome, a suo tempo, acquistato da persona socialmente pericolosa e, come tale, presumibile frutto di metodo di acquisizione illecita», e pertanto da rimuovere «dal sistema di legale circolazione»⁹⁶.

Due, quindi, paiono i principali punti d'appoggio della tesi giurisprudenziale della natura preventiva della misura: *i)* la persistenza della "pericolosità", ancorché

⁹⁴ Si pensi alle garanzie proprie della fase delle indagini preliminari penali (non rispettate nel procedimento di prevenzione), alla necessità di una previa "accusa penale" avente i crismi di un'imputazione (i quali non sono certamente propri dell'avviso di fissazione dell'udienza di prevenzione), nonché alle carenti garanzie in materia probatoria, quali ad esempio il contraddittorio nella formazione della prova (non assicurato dalle regole contenute nel codice antimafia).

⁹⁵ Rapporto che viene accertato in via presuntiva, deducendo da fatti noti quali la sproporzione patrimoniale e la correlazione temporale (nei termini che abbiamo sopra descritto), il fatto ignoto dell'origine illecita dell'arricchimento conseguito.

⁹⁶ Così la sentenza *Spinelli*, § 9 del "considerato in diritto".

rideterminata nei termini sopra indicati, tra i requisiti dell'istituto e *ii*) l'esigenza di impedire l'immissione di capitali di origine illecita nel circuito legale dell'economia.

Sotto il primo profilo, la tesi sembra mostrare una certa fragilità, dovuta al carattere fuorviante con cui è utilizzato il termine "pericolosità", che pare sul serio «una mistica che ha smarrito la sua religione»⁹⁷.

Invero, la *pericolosità sociale* sottende per definizione una valutazione *prognostica* sulla probabile commissione in *futuro* di altre condotte illecite; valutazione che è difficilmente immaginabile possa essere svolta in una dimensione del tutto proiettata nel *passato*, cioè al tempo in cui avvenne l'incremento patrimoniale censurato.

In effetti, quel che interessa ai fini della confisca non è che, nel momento in cui risulta avvenuto l'incremento patrimoniale, la persona fosse "pericolosa", cioè probabilmente orientata a commettere ulteriori reati rispetto a quelli che presuntivamente si ritiene siano stati commessi. A rilevare, piuttosto, è che nel periodo di acquisto del bene, quel soggetto svolgesse attività delittuose lucrogenetiche o appartenesse ad associazioni mafiose, sì da integrare una delle fattispecie di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. n. 159 del 2011.

Ma l'accertamento dell'integrazione di tali fattispecie sottende unicamente un accertamento *diagnostico-retrospettivo* relativo a *fatti* commessi in passato, che è cosa diversa dal giudizio *prognostico* di *pericolosità*, tant'è che quest'ultimo elemento viene espressamente richiesto – per le misure personali quale ulteriore requisito, dagli artt. 2 e 6 del decreto⁹⁸, mentre non è richiesto da nessuna norma per le misure patrimoniali⁹⁹.

⁹⁷ Così MANGIONE A., *La 'situazione spirituale' della confisca di prevenzione*, cit.

⁹⁸ Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione *personali*, gli artt. 2 e 6 del d.lgs. n. 159 del 2011 richiedono l'accertamento della pericolosità sociale della persona che sia stata inquadrata in una delle fattispecie di cui agli artt. 1 e 4 del medesimo decreto: ciò parrebbe dimostrare che l'integrazione delle fattispecie di cui agli artt. 1 e 4 non è ancora sufficiente a indicare la pericolosità della persona, che è invece un requisito ulteriore (il che fa dubitare della bontà della definizione delle fattispecie di cui agli artt. 1 e 4 come fattispecie "di pericolosità", generica e qualificata). Poiché il modo per svolgere la prognosi di cui consta il giudizio di pericolosità non è esplicitato dalla legge, e poiché naturalmente la predizione del futuro esorbita dal ruolo della giurisdizione, si richiede di fondare tale accertamento prognostico su determinate caratteristiche dei fatti accertati nella, logicamente precedente, fase diagnostica-retrospettiva che ha ad oggetto, appunto, le fattispecie di cui agli artt. 1 e 4 del medesimo decreto. Più in generale, sul concetto di "pericolosità sociale" in materia di misure di prevenzione e di misure di sicurezza, si rinvia – su tutti – a F. BASILE, *Esiste una nozione ontologicamente unitaria di pericolosità sociale? Spunti di riflessione, con particolare riguardo alle misure di sicurezza e alle misure di prevenzione*, in Paliero C.E., Viganò F., Basile F., Gatta G.L. (a cura di), *La pena, ancora: tra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano, Giuffrè, 2018, p. 955 ss.

⁹⁹ In materia di sequestro e confisca di prevenzione il termine "pericolosità" compare solamente all'art. 18 del d.lgs. n. 159 del 2011, ma proprio per precisare che le misure di prevenzione *patrimoniali* possono essere applicate «*indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto* proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione» (corsivo aggiunto). Né il tenore letterale di tale norma sembra imporre un'interpretazione che riconosca la persistente rilevanza della pericolosità sociale *passata* del soggetto. Se esso fosse un requisito della misura il legislatore, in conformità al principio di legalità, lo avrebbe dovuto prevedere espressamente, non già lasciarlo desumere *a contrario* dall'interprete, estrapolandolo peraltro da una norma che ha la propria *ratio* nell'opposta intenzione di operare una scissione tra misure personali (per le quali è richiesta la pericolosità personale) e patrimoniali (per le quali invece non lo è).

D'altronde – più che un'impalpabile trasferimento di pericolosità dalla persona alla cosa – è la commissione di condotte tipicamente generatrici di proventi illeciti, unitamente alla dimostrazione di introiti sproporzionati nel patrimonio di quel soggetto nello stesso periodo, che ci sembra poter legittimare quella «ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita»; presunzione relativa (perché superabile laddove sia offerta una spiegazione plausibile della loro provenienza lecita) che è considerata dalle stesse Sezioni Unite quale presupposto giustificativo della confisca di prevenzione¹⁰⁰.

Se dunque l'ancoraggio della misura in esame al concetto di “pericolosità” ci sembra, alla luce di quanto detto, rappresentare una forzatura difficilmente sostenibile, ciò non sembra ancora sufficiente a smentire la natura preventiva dell'istituto, essendo essa stata giustificata – come detto – anche con l'esigenza di dissuadere dalla commissione di ulteriori reati, sia di impedire l'immissione di capitali di origine illecita nel circuito legale dell'economia.

Sotto questo ulteriore aspetto, la portata preventiva della confisca viene riconnessa alla sua generale funzione di *deterrenza*, e in quella di *incapacitazione-neutralizzazione*, rispetto non solo al futuro utilizzo delittuoso dei beni, ma anche al loro impiego in attività di per sé lecite, ma suscettibili di alterare la concorrenza o inquinare l'economia¹⁰¹. Che la confisca sia in grado di svolgere tali funzioni è in effetti difficilmente revocabile in dubbio. Alcune perplessità, tuttavia, possono esprimersi rispetto alla concreta significatività di tali caratteristiche ai fini della qualificazione della natura giuridica dell'istituto e, quindi, dello statuto costituzionale e convenzionale che deve sorreggerlo.

Da un lato, infatti, la prevenzione intesa come deterrenza può caratterizzare qualsiasi reazione ordinamentale a una condotta illecita, di qualsiasi natura essa sia: penale (la deterrenza rappresentando, come noto, un carattere intrinseco alla sanzione penale)¹⁰² o civile (al risarcimento del danno essendo riconosciuta una funzione anche deterrente)¹⁰³.

¹⁰⁰ Così la già citata sentenza *Spinelli*, § 10 del “considerato in diritto”.

¹⁰¹ Su quest'ottica “macro-preventiva” rispetto ad una ri-utilizzazione dei beni nel mercato lecito, si veda, per tutti, FIANDACA G., VISCONTI C., *Presupposti teorici e politico-criminali di una proposta di modello europeo di confisca “allargata” nell'ambito della criminalità organizzata*, in MILITIELLO V., HUBER B. (a cura di), *Towards a European Criminal Law Against Organised Crimes*, Freiburg, 2001, p. 229 ss. Cfr. anche PALAZZO F., *Per un ripensamento radicale*, cit., p. 7, il quale osserva che «la funzione sistemico-economica è desumibile dal fatto che i beni sono confiscabili, in sostanza, per la supposta loro origine illecita, a prescindere da una loro “pericolosità” in ogni caso anche concettualmente opinabile quale caratteristica della cosa in sé».

¹⁰² Lo sottolinea chiaramente VIGANÒ F., *Riflessioni sullo statuto costituzionale e convenzionale della confisca “di prevenzione” nell'ordinamento italiano*, in Paliero C.E., Viganò F., Basile F., Gatta G.L. (a cura di), *La pena, ancora*, cit., 2018, p. 893.

¹⁰³ Sul punto, cfr. ad esempio Cass. civ., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601. Del resto, la deterrenza è comunemente riconosciuta quale generale obiettivo di sistema; al riguardo cfr. QUARTA F., *Risarcimento e sanzione nell'illecito civile*, Napoli, 2013, p. 216, con rinvio anche a PERLINGIERI P., *Il diritto civile nello Stato sociale di diritto: prospettive di controllo alternativo all'intervento penale*, in MOCCIA S. (a cura di), *Diritti dell'uomo e sistema penale*, Napoli, 2002, p. 71 ss.

Dall'altro lato, la prevenzione intesa in termini di tutela del circuito economico legale, in primo luogo è una funzione assegnata anche a sanzioni penali, come quelle previste per i reati di riciclaggio, impiego e autoriciclaggio¹⁰⁴; in secondo luogo è una caratteristica che, mentre può dirsi senz'altro sussistente nel caso in cui si colpiscano gli ingenti capitali nella disponibilità delle organizzazioni criminali, ben può difettare in diverse ipotesi, nelle quali le caratteristiche del bene o del contesto criminologico da cui proviene rendono difficilmente rinvenibile una reale portata distorsiva della concorrenza o inquinante dell'economia¹⁰⁵.

Insomma, tali funzioni *lato sensu* preventive possono essere in concreto svolte dalla confisca, ma ciononostante risultano, per quanto detto, anodine rispetto all'individuazione della natura giuridica dell'istituto. Per queste ragioni, una giustificazione della misura in esame unicamente ancorata al paradigma preventivo sembra davvero poco convincente.

Piuttosto, come hanno osservato le stesse Sezioni Unite *Spinelli*, la misura in esame sembra giustificarsi precisamente con l'esigenza di apprendere beni di presunta origine delittuosa¹⁰⁶. Il che non necessariamente deve far scattare l'allarme della qualificazione in termini sanzionatori-punitivi della misura (ipotesi, quest'ultima, che rischierebbe, per le ragioni sopra accennate, di condurre alla rinuncia a questo prezioso strumento di contrasto della criminalità organizzata).

Infatti, sottrarre alla persona quella parte di patrimonio di cui non dovrebbe poter godere, in quanto generatasi illecitamente, cioè in forme non riconosciute dalla legge quale valido titolo di acquisto della proprietà, sembra in effetti cosa ben diversa dall'applicare una sanzione. Una misura di carattere punitivo non mirerebbe a rendere semplicemente non lucrativo il fatto illecito (e cioè a ricondurre la situazione patrimoniale del soggetto in quella in cui si troverebbe in assenza dell'illecito arricchimento), ma si porrebbe piuttosto l'obiettivo di decurtare dal patrimonio della persona una quota aggiuntiva, in modo da rendere il fatto illecito non solo non lucrativo, ma addirittura sconveniente.

Nel valutare il carattere punitivo o meno di una misura di carattere patrimoniale, insomma, ci sembra inevitabile individuare l'impatto che la misura ha

¹⁰⁴ Lo mette bene in luce, tra l'altro, MAZZACUVA FR., *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 181).

¹⁰⁵ La prevenzione nell'ottica del sistema economico sembra infatti sfumarsi nei casi, frequenti nella prassi, in cui la misura venga applicata a soggetti estranei alla criminalità organizzata che vivono di piccoli furti o truffe (solitamente ritenuti "pericolosi generici" ex art. 1). E lo stesso vale se si pensa che tra i reati presupposto della confisca figurano oggi stravaganti figure delittuose come lo *stalking* (lett. i-ter dell'art. 4); o che la confisca può essere applicata a un parente lontano del proposto deceduto, e avente ad oggetto un immobile da questi ereditato e destinato a prima casa a uso abitativo. Cionondimeno, appurato che una cosa costituisce un profitto delittuoso, l'esigenza di confiscarlo può sorgere a prescindere da quello che è il contesto, legale o illegale, in cui il bene è inserito, e a prescindere dall'uso che il detentore intende farne, giacché è la fruibilità in sé di quella ingiustificata ricchezza che s'intende impedire, anche laddove inoffensiva per il sistema economico genericamente inteso.

¹⁰⁶ Ci riferiamo, ancora una volta, alla perspicua affermazione delle Sezioni Unite secondo cui il presupposto giustificativo della confisca di prevenzione risiede nella «ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita».

sulla sfera economica del destinatario, e cioè individuare l'oggetto della confisca (o il *quantum* confiscabile, in caso di confisca di valore). Se quest'ultimo consiste nei proventi di origine illecita, o in beni di equivalente valore con i quali i primi siano stati scambiati, l'impatto economico della confisca rimane quello di sterilizzare l'illegittimo arricchimento, senza impoverire in maniera eccedente il patrimonio del destinatario della misura¹⁰⁷. Solamente laddove la confisca abbia ad oggetto beni di valore superiore all'effettivo arricchimento (o rappresenti una duplicazione di altre misure patrimoniali che abbiano già sterilizzato il vantaggio illecito), la misura acquista una portata punitiva, nel senso di provocare all'autore del fatto illecito un male ulteriore e più intenso del beneficio che ne ha tratto¹⁰⁸.

In quest'ottica, le sorti della confisca si staglierebbero di fronte all'alternativa – per così dire – tra perseguire l'imperativo “il crimine non paga” o “il crimine ha un costo”.

La seconda soluzione potrebbe sembrare più efficace, ma occorrerebbe in realtà tener conto che così ragionando, stante la natura sanzionatoria della misura, si imporrebbe un adeguamento della relativa disciplina alle garanzie della “materia penale”: in assenza di tale adeguamento la misura sarebbe destinata all'incostituzionalità, mentre in presenza di esso perderebbe l'efficienza e l'utilità pratica per cui è stata ideata. Un'alternativa, dunque, per entrambi i versi infelice, al cospetto della quale assume invece maggiore appetibilità la diversa soluzione sopra accennata: e cioè quella di concepire la confisca in esame come strumento ripristinatorio, cioè funzionale alla mera sterilizzazione del beneficio economico

¹⁰⁷ Con un parallelismo rispetto a categorie civilistiche, si potrebbe dire che la confisca ben può essere vista quale misura ripristinatoria dello stato patrimoniale dell'autore della condotta illecita; misura il cui oggetto (il *quantum* confiscabile) andrebbe pertanto individuato applicando il c.d. *principio di indifferenza* in una prospettiva non vittimocentrica (come avviene di regola quando si debba individuare il danno risarcibile), ma in chiave “autore-centrica” (avendo l'ordinamento tutto l'interesse a far sì che la commissione di un reato risulti economicamente “indifferente” per chi l'ha commesso). In sede civile, peraltro, già da tempo sono previsti istituti ispirati alla medesima *ratio* di neutralizzazione dell'arricchimento ingiusto dell'autore di condotte antiggiuridiche, anche ben oltre le esigenze compensative della vittima (cfr., ad esempio, l'art. 125 del d.lgs. n. 30 del 2005, in materia di proprietà industriale; e l'art. 158 della legge n. 633 del 1941, in materia di protezione del diritto d'autore; norme che condividono la *ratio* di fondo di evitare arricchimenti non sorretti da una valida e lecita causa giustificativa, come nell'istituto di cui all'art. 2041 c.c., ma che rispetto a quest'ultima disposizione permettono di sottrarre all'autore dell'illecito il profitto ingiusto anche a prescindere da un correlativo danno subito dalla vittima).

¹⁰⁸ Al fine di evitare che la confisca acquisti carattere sanzionatorio è, per quanto detto, altresì necessario che non si verificino meccanismi di “duplicazione” nell'apprensione dei proventi e quindi che il vantaggio economico illecito non sia già stato sterilizzato mediante l'applicazione di altre forme di confisca, mediante forme di restituzione o riparazione del danno alla vittima, o di estinzione del debito tributario, in caso di reati fiscali. Per questo motivo, ci sembra essenziale che la confisca venga anche concepita come “residuale”, cioè sussidiaria rispetto agli altri istituti volti alla ricomposizione delle conseguenze patrimoniali dell'illecito, in particolare dando la precedenza al ri-trasferimento della ricchezza nel patrimonio del soggetto che si era correlativamente impoverito e, solo ove ciò non sia possibile o sufficiente, nel patrimonio erariale per una sua successiva destinazione a interessi pubblici.

generatosi illecitamente, lasciando invece alla sede penale il compito di assegnare un “costo” al crimine, mediante l’inflizione di pene pecuniarie e detentive.

Verrebbe così ad emergere una misura dalla fisionomia non sanzionatoria-punitiva, bensì sorretta da una *ratio* di tipo “civile”, in quanto legata alla logica dell’acquisto e del trasferimento del diritto di proprietà (l’acquisto mediante delitto essendo geneticamente viziato)¹⁰⁹, avente la propria legittimazione – e al contempo il proprio statuto garantistico – nell’art. 42 Cost. e nell’art. 1 Prot. add. Cedu.¹¹⁰.

¹⁰⁹ Nella già citata sentenza *Spinelli* delle Sezioni Unite hanno osservato, al § 10 del “considerato in diritto”, come «la funzione sociale della proprietà privata possa essere assolta solo all’indeclinabile condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole dell’ordinamento giuridico» e che «non può, dunque, ritenersi compatibile con quella funzione l’acquisizione di beni *contra legem*, sicché nei confronti dell’ordinamento statale non è mai opponibile un acquisto inficiato da illecite modalità, così come, in ambito civilistico, un possesso acquistato con violenza o clandestinità non è utile all’usucapione (*ex art. 1163 cod. civ.*)». Ancora, nella medesima sentenza, le Sezioni Unite hanno osservato come «la prescrizione della confiscabilità del bene [...] in capo agli eredi soltanto nel termine di anni cinque dalla morte del *de cuius*» si ponga in sintonia con le regole civilistiche «ispirate al principio della certezza e stabilità dei rapporti giuridici», che rendono giuridicamente opponibile l’acquisto illecito del bene solamente in caso di acquisto in buona fede di beni mobili «secondo il principio “possesso vale titolo”, ai sensi dell’art. 1153 cod. civ., ovvero, in caso di immobili o mobili registrati, in combinazione con le ordinarie regole civilistiche che risolvono i conflitti tra più potenziali acquirenti, secondo il regime della trascrizione e, dunque, dell’anteriorità del relativo acquisto».

¹¹⁰ Per una più ampia esposizione di questa tesi, si permetta il rinvio a FINOCCHIARO S., [La confisca civile dei proventi da reato. Misura di prevenzione e civil forfeiture](#), cit., p. 402 ss.